

TORNATA DEL 16 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie al Pontificato e per il libero esercizio dell'autorità spirituale* — *Discorsi dei deputati Massari e Alli-Maccarani contro alcune disposizioni degli articoli 17 e 19, riguardanti l'abolizione dell'exequatur e del placet, e l'amministrazione dei beni ecclesiastici* — *Considerazioni dei deputati Barazzuoli, Merzario e Sineo, in favore degli articoli* — *Svolgimento fatto dal deputato Peruzzi del controprogetto proposto da lui e da ottantun altri deputati sulla proprietà e amministrazione dei beni ecclesiastici, associazioni religiose, per la nomina di congregazioni diocesane e parrocchiali, ecc.* — *Il deputato Mancini svolge le sue proposte di emendamenti ad alcuni articoli, per cautele e difesa della potestà civile.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per il censimento generale della popolazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

SICCARDI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,509. Damiani Galvani Lucia, Marcon Angelo, Brusadia Marco, ed altri cinque cittadini possidenti di Pordenone nel Friuli, chiedono il pagamento dei danni che alle rispettive loro proprietà arrecò l'armata austriaca, ritirandosi dal Veneto, nel luglio 1866.

13,510. I membri componenti l'ufficio direttivo del consorzio del torrente Mallero, nella città di Sondrio, fanno istanza perchè alla legge 26 gennaio 1865, n° 2136, sia apportata qualche modificazione allo scopo che possano, per la determinazione del reddito dei fabbricati, dedursi le tasse compensoriali.

ATTI DIVERSI.

MERIZZI. Prego che sia dichiarata d'urgenza la petizione del consorzio della città di Sondrio. Mi permetto un brevissimo cenno a giustificare la domandata urgenza. Due terzi delle case della città di Sondrio sottostanno ad una tassa speciale gravissima. Questa è destinata ad ottenere i fondi coi quali provvedere alle opere indispensabili, senza le quali il caseggiato sarebbe inondato dal fiume.

La legge 26 gennaio 1865 non qualifica espressamente queste tasse straordinarie come atte ad essere dedotte dal reddito lordo dei fabbricati; ne nasce

quindi una disparità di trattamento in confronto dei proprietari di case che non soggiacciono ad alcun pericolo.

I proprietari di case di Sondrio domandano quindi che voglia essere fatta qualche modificazione; e, giacchè sono minacciati da un altro decimo, pare urgente che nella distribuzione dell'imposta sia seguito un sistema di equa ripartizione.

Pregherei quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Sprovieri, per motivi di famiglia, domanda un congedo di venti giorni.

L'onorevole Busi, per gravissima sventura domestica, chiede un congedo di trenta giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

VARÈ, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge sull'unificazione legislativa delle provincie di Venezia e di Mantova. (V. Stampato n° 75-A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita; e se non v'è opposizione, la discussione di questo progetto di legge sarà dichiarata d'urgenza, secondo ne aveva già fatto istanza il signor ministro di grazia e giustizia.

(Il deputato Sanminiatielli presta il giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE AL PONTIFICATO, E PER IL LIBERO ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ SPIRITUALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle guarentigie per la indipendenza del Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica.

Continuano i dibattimenti sopra gli articoli 17 e 19.

La parola spetta all'onorevole Massari, che piglia il turno dell'onorevole Marazio.

MASSARI. Ringrazio l'onorevole Marazio che ha voluto cedermi il suo turno di parola, e credo di attestare a lui la mia gratitudine nel modo che so migliore, quello cioè di limitarmi a brevi e succinte osservazioni, sicuro con ciò d'interpretare, non solo le esigenze del paese, ma anche il desiderio della Camera troppo chiaramente espresso dall'aspetto non eccessivamente popolato...

Una voce a sinistra. Squallido.

MASSARI... di tutti questi banchi.

La decisione che la Camera ha preso l'altro giorno relativamente all'articolo concernente la nomina dei vescovi, e i dibattimenti che l'hanno preceduta mi pare che abbiano singolarmente semplificata la questione e debbano contribuire a rendere più spedita la conclusione di questa oramai faticosa discussione. La decisione della Camera è stato un primo passo verso l'attuazione del principio della libertà della Chiesa, ma certamente essa non vuol dire ancora sanzione di questo principio. Io sono anzi persuaso che, qualora dopo aver deliberato che lo Stato debba rinunciare a qualsivoglia ingerenza nella nomina dei vescovi, si voglia oggi, come propone la Commissione, conservare l'*exequatur* per quanto concerne la temporalità, si verrebbe a cadere in manifesta contraddizione colla decisione già presa dalla Camera, si verrebbe a renderla illusoria, si verrebbe anzi a rendere la condizione delle cose peggiore di quella che è stata finora sotto le legislazioni esistenti.

In verità, signori, per svolgere quest'assunto io trovo il mio compito singolarmente agevolato dallo splendido discorso che sul finire della tornata d'avant'ieri fu pronunciato dal mio onorevole amico il relatore della Commissione.

Per contraddire le conclusioni alle quali oggi giunge la Commissione a proposito della conservazione dell'*exequatur* sulle temporalità, io non avrei che a ripetere quella serie di brillanti ed efficaci argomenti che furono arrecati dall'onorevole deputato Bonghi nella seduta d'avant'ieri. La contraddizione, signori, mi sembra così chiara, così evidente, così palpabile, che per un momento, ve lo dico senza finta modestia, ho dubitato delle mie forze.

Conoscendomi incompetente nelle materie canoniche

e giuridiche, sono stato tentato d'interrogare, di richiedere del loro parere parecchi fra i molti miei carissimi amici di tutte le parti della Camera che appartengono alla faconda coorte degli avvocati: ma ho avuto paura che l'abbondanza delle idee e dei suggerimenti che essi non avrebbero mancato di darmi, avrebbero potuto nuocere alle poche ma precise idee che ho in proposito.

Io quindi mi sono astenuto dal farlo; non ho consultato nessuno: non ho consultato neppure l'onorevole mio amico personale il deputato Mancini, dal quale posso dissentire e dissento non di rado in politica, ma di cui riconosco la speciale competenza in queste materie. Mi sono affidato e mi affido con animo sicuro all'indulgenza della Camera, persuaso che se essa troverà erronei i miei ragionamenti, me li menerà buoni, riconoscendo che essi sono l'espressione di convincimenti antichi e profondi, di convincimenti che lo studio e l'esperienza hanno maturati, e che, sento il debito di dirlo in attestato di riconoscenza, ho attinto da un sommo maestro, da un uomo il cui nome avrei voluto udire ricordare con riverenza e con gratitudine in questo recinto: intendo dire di Vincenzo Gioberti, il quale primo di tutti propugnò e sostenne la tesi della conciliazione della Chiesa coll'Italia nell'interesse dell'Italia, della libertà e della civiltà, il quale in tutti gli atti della sua vita, in tutte le sue scritture mirò a questo scopo mutando sovente di mezzi, perchè la costanza nel fine lo induceva e lo persuadeva a ciò fare; Vincenzo Gioberti, signori, che in quel suo splendido capitolo della *Nuova Roma*, stampato nel 1851 nel *Rinnovamento*, ci ha lasciato il programma di un avvenire rimoto allora, prossimo oggi, e che sarebbe in poter nostro far diventare presente fausto e fruttifero.

Io dunque mi limiterò, come diceva poc'anzi, a semplici e succinte osservazioni.

Si è parlato dell'ufficio e del beneficio; si è detto che rinunciando all'ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi, si concedeva al Pontefice il diritto esclusivo di provvedere all'ufficio; ed oggi ci si viene a dire che lo Stato non può rinunciare alla sua volta al diritto di conferire il beneficio. L'ufficio, signori, in questo caso rimane distinto dal beneficio. Ma potete voi ammettere che, una volta che colui il quale ha ricevuto l'ufficio, dovendolo esercitare ha d'uopo del beneficio, potete voi ammettere che egli, non avendo il beneficio, possa esercitare l'ufficio? A questo modo il dare da un lato la facoltà di conferire l'ufficio ed il negare dall'altro la facoltà di conferire il beneficio, equivale ad una patente e lampante contraddizione.

Pongasi il caso, o signori, che domani piaccia al Santo Padre di provvedere ad una delle sedi vacanti nel regno, e ve ne sono molte; pongasi il caso che il sacerdote prescelto a sostenere questa dignità non incontri il gradimento del Governo del Re, e che quindi

esso si rifiuti ad investirlo delle temporalità, si rifiuti a conferirgli il beneficio; ma mio Dio! a che cosa allora si riduce la facoltà che è stata concessuta al Pontefice di nominare il vescovo senza proposta, senza ingerenza dello Stato?

E pongasi il caso, o signori, che questo pastore nominato dal Santo Padre, rifiutato indirettamente, ma rifiutato di certo dallo Stato, mantenendo la sua dignità, e riconoscendo per valida la sua nomina si accinga a fare un pellegrinaggio nella sua diocesi, e vada di casa in casa chiedendo ai fedeli soccorso per sopprimere ai mezzi che lo Stato, negandogli il beneficio, non gli vuol dare, ma che figura fate voi fare al Governo? Ma non vedete che a questo modo aprite, invece di chiudere, una serie interminabile di conflitti? Sono armi irrugginite, o signori, sono armi che non sono più dei nostri tempi, sono armi spuntate. E ciò si è veduto in altri paesi dove il Governo, per lunga consuetudine di libertà, gode un'autorità maggiore di quella che gode presso di noi. Se ne è veduto un esempio nel 1851 in Inghilterra. Voi vi ricorderete, o signori, che in quell'epoca piacque al Santo Padre di dividere il territorio della Gran Bretagna in altrettanti compartimenti diocesani e di conferire ad alcuni pastori il titolo di vescovo di quelle date diocesi.

Monsignor Wisemann fu, a modo di esempio, nominato arcivescovo di Westminster. L'opinione protestante d'Inghilterra se ne commosse; uno dei più illustri e liberali ministri che abbiano seduto nei Consigli della regina Vittoria, il conte di Russell, si commosse alla sua volta della commozione della pubblica opinione, e malgrado gli avvisi reiterati di parecchi uomini autorevoli del partito liberale, stimò opportuno di abbandonare per un momento il suo programma politico-liberale, e propose al Parlamento quel certo *bill* che interdiceva con forti multe e con gravi penalità l'assunzione, come dicono in Inghilterra, del titolo di vescovo.

La discussione fu viva, fu animata, tutti i principali oratori della parte liberale parlarono contro la proposta ministeriale. Malgrado questo, l'opinione contraria ebbe il sopravvento e il *bill* fu approvato.

Che cosa avvenne, o signori?

Pochi mesi dopo che il *bill* venne approvato, esso cadde in disuso, nessuno se ne prese fastidio, si riconobbe che quel progetto di legge era un'arma irrugginita che si era andati a prendere dagli scaffali del medio evo e che non si confaceva collo spirito liberale dei tempi, ed oggi monsignor Manning, che nell'anno passato è stato uno dei più caldi fautori dell'infallibilità papale, e che oggi ancora, per quanto mi viene assicurato, si adopera molto a favore della cessata dominazione temporale del Pontefice, monsignor Manning continua a chiamarsi arcivescovo di Westminster, malgrado il *bill* che non è stato revocato, e non viene in mente a nessun magistrato, a nessuna autorità in

Inghilterra di richiamare quel vescovo all'osservanza della legge.

Vedete dunque, o signori, che, quand'anche voi vogliate ostinarvi a conservare nell'arsenale della vostra legislazione questa anticaglia, voi non farete altro se non che nuocere all'autorità delle leggi ed al credito del Governo.

E poi, o signori, voi intendete dare una salvaguardia allo Stato, voi intendete...

SINEO. Domando la parola.

MASSARI... diminuire o rimuovere la possibilità delle usurpazioni della potestà clericale; ma non vedete che col conservare questo funesto ed infausto diritto allo Stato di provvedere alle temporalità, voi aumentate le difficoltà, e desiderando diminuire la potenza della Chiesa, voi l'accrescete? Chi limita, afferma. Per dimostrare la veracità di questa sentenza io me ne appello, come sempre, all'onorevole mio amico il relatore della Commissione, così versato nelle dottrine metafisiche.

Come ho avuto occasione di dire altra volta alla Camera, i conflitti fra due potestà autonome, l'una dall'altra indipendente, l'una che sfugge al sindacato dell'altra, sono inevitabili, sono frequenti, e le ragioni di essi si moltiplicano ad ogni tratto e sono tanto più possibili, tanto più, mi duole il dirlo, inevitabili quando si tratta delle condizioni speciali nelle quali oggi noi versiamo; poichè non bisogna dimenticare che, mentre negli altri paesi la potestà ecclesiastica si trova in una condizione, per così dire, regolare verso la potestà civile, nel nostro paese, in Italia si trova in condizione affatto eccezionale e singolare; abbiamo nello stesso territorio, sotto lo stesso cielo la convivenza delle due potestà che spesso sono state avverse e nemiche, e che oggi pur troppo non sono vicine alla conciliazione, e voi le mettete l'una contro l'altra, ed invece di cercare di diminuire le occasioni di attrito, voi le moltiplicate!

E non vedete che con questo, invece di provvedere agli interessi della libertà, li vulnerate in modo fatale?

Ma, diceva ieri in un discorso che ha avuto non il merito ma il torto di essere stato troppo breve, diceva il mio amico Borgatti: abbiate pazienza; per provvedere efficacemente bisogna fare una legge sulla proprietà ecclesiastica, e noi oggi non abbiamo tempo di farla, e ve la promettiamo in un articolo di questa medesima legge.

Ma, signori, io a dire il vero mi farei a chiedere al mio amico il deputato Borgatti, il quale è da antica data uno strenuo e sincero propugnatore della libertà della Chiesa, quali siano questi ostacoli che ci vietano di occuparci fin d'ora della questione della costituzione della proprietà ecclesiastica?

Io non vi dirò che gli emendamenti presentati dal mio amico il deputato Peruzzi, ed a cui ho avuto l'onore di apporre, con tanti altri, la firma, io non vi

dirò che in questi emendamenti sia stato sciolto in modo completo il gravissimo problema, ma certo con quegli articoli noi abbiamo data materia a studi, e non possiamo comprendere come oggi si venga ad affacciare, ed a contrapporre una eccezione di tempo.

Il tempo lo abbiamo. E poi non si tratta di fare opera perfetta, basta sanzionare il principio; c'è prima quello che più preme: gli sviluppi, i temperamenti, i miglioramenti verranno poi. Non è così tutto ad un tratto che si può sciogliere una tanto grave questione da coloro stessi che la propugnano. Non si può sperare che immediatamente un disegno di legge come questo raccolga, come per incanto, i suffragi di tutti.

Quanto poi alla promessa contenuta nell'articolo 19, francamente parlando non ne posso fare un grandissimo caso.

Prima di tutto io scorgo sempre un grande inconveniente ad inserire in una legge una clausola che dice che sarà fatta una legge. Il procedere più spedito è quello di fare questa legge.

Perchè vincolare il legislatore, il quale può fare leggi quando gli piace, con una disposizione che dice: sarà fatta una legge?

E poi, o signori, l'esperienza pur troppo ci ha dimostrato che queste promesse rassomigliano molto a quelle certe promesse che si fanno negli ordini del giorno, a cui si ricorre in un momento di difficoltà, e che poi rimangono completamente nell'oblio.

Pur troppo in Italia (ed io vorrei vedere cessare questo brutto vezzo) noi ci lasciamo sedurre sempre da quello che molto sagacemente un pubblicista francese, Beniamino Constant, chiamava *il demone della procrastinazione*. Tutte le volte che ci troviamo di faccia ad una difficoltà, invece di affrontarla risolutamente, cerchiamo il ripiego e lo espediente del differimento; e non ci accorgiamo che l'indugio, invece di diminuire le difficoltà, le accresce, le rende più avvulpate, più intricate, più lente a risolvere.

Noi in tal guisa non facciamo altro che una girata ai nostri successori.

Ma davvero, signori, io non posso ravvisare in questo procedere nè un grande accorgimento nè una grande sapienza politica.

Voca. Ha ragione!

MASSARI. Del rimanente, mi piace notare che i dibattimenti, i quali hanno preceduto la decisione della Camera sull'articolo relativo alla nomina dei vescovi, mi hanno dimostrato una cosa della quale, debba dirlo francamente, non ero punto persuaso, vale a dire che in questa Assemblea gli avversari del principio della libertà della Chiesa o sono pochi o non ce ne sono affatto. Mi piacque anzi, e ne piglio atto oggi con soddisfazione, di udire una dichiarazione di questo genere fatta in una delle scorse tornate dall'onorevole deputato Crispi. Egli disse, e disse bene, in realtà ogni vero liberale non può osteggiare la libertà della Chiesa.

Evidentemente la libertà della Chiesa non può avere che un doppio ordine di avversari: quelli che vogliono che la Chiesa sia serva dello Stato, e quelli che vogliono che la Chiesa sia padrona dello Stato.

Cra a me pare che qui tra noi non siano persone le quali vogliano la Chiesa padrona dello Stato. Non ne conosco, e non credo si potrebbe con giustizia accagionare di questo errore il mio focoso amico l'onorevole deputato Toscanelli. (*ilarità*)

Quanto a persone, le quali pensino che lo Stato debba essere padrone della Chiesa, lo dichiaro lealmente, io credo anche che non ve ne sieno, perchè non posso pigliare per partigiani, non posso considerare come partigiani di questa erronea sentenza coloro che si mostrano tanto teneri della legislazione giurisdizionale, nè coloro che, come fece l'onorevole Corbetta in una delle scorse tornate con molto calore e molta sincerità di convincimento, sono venuti a svolgere dinanzi alla Camera dottrine le quali, la Dio mercè, hanno fatto il loro tempo.

Perchè dunque si osteggia l'attuazione del principio della libertà della Chiesa? Si osteggia al punto di vista dell'opportunità. Non ci può essere altro motivo. Si adopera, vale a dire, contro l'attuazione del principio della libertà della Chiesa quella stessa arma, quello stesso sistema, quegli stessi argomenti che sono adoperati contro l'attuazione di qualsivoglia libertà.

Quando io ho uditi parecchi onorevoli oratori di questa Camera opporsi all'attuazione di questo principio, ve lo dico schietto, mi sono ricordato degli argomenti che i protezionisti inglesi allegavano nel 1846 contro sir Robert Peel, allorchè proponeva, e fortunatamente riuscì nel suo intento, l'attuazione delle leggi di libertà commerciale: nè più nè meno.

Con questo sistema, con questa logica, permettetemi, signori, che ve lo dica senza velo, non ci è libertà al mondo che sia possibile, perchè naturalmente ogni libertà nei suoi primordi incontra difficoltà, anzi suscita pericoli. Se voi vi lasciate spaventare da questi pericoli, da queste difficoltà, è naturale che non ne verrete mai a capo.

Il miglior mezzo di stabilire la libertà, e qualunque libertà (ciò si riferisce alla libertà politica, si riferisce alla libertà economica e si riferisce, a più forte ragione, alla libertà religiosa), il miglior mezzo di assodare una libertà e di fare in guisa che essa possa svolgersi tranquillamente e passare dallo stato di principio, dallo stato di disposizione legislativa a quello di sentimento e di consuetudine, il solo modo è di adoperare la libertà medesima; la sola educatrice possibile alla libertà non può essere altra che la libertà. Se voi volete applicare questo principio all'attuazione del principio della libertà della Chiesa, troverete che noi non abbiamo punto torto a reclamarne l'immediata e pronta attuazione.

Altri dicono: la libertà, sta bene, la libertà è una

cosa splendida, è una cosa magnifica, e noi non la vogliamo negare alla Chiesa, ma aspettiamo che la Chiesa si trovi in altre condizioni, aspettiamo che la Chiesa si concilii con noi. Ed anche questo, signori, permettetemi di dirvelo, è un errore, un errore gravissimo, poichè la conciliazione con la Chiesa deve essere l'effetto dello svolgimento della libertà, deve essere la conseguenza di una politica savia, illuminata, liberale, non deve essere il principio che informi questa politica medesima.

E ciò è tanto vero che, come vi hanno detto molto opportunamente parecchi oratori, segnatamente l'onorevole Borgatti, nel concetto degli uomini di Stato che hanno in Italia più caldeggiata la causa della libertà della Chiesa, questa libertà non era nè punto nè poco considerata come una conseguenza della cessazione della dominazione temporale del Papa; tutt'altro. Signori, la libertà della Chiesa, nel concetto nostro, era un mezzo; e che dico un mezzo? Era il solo mezzo sicuro di poter risolvere in modo definitivo ed efficace la questione romana. Ed oggi per noi la libertà della Chiesa è il solo mezzo sicuro ed efficace di mantenerci a Roma.

Altri dicono: daremo la libertà alla Chiesa, quando la Chiesa sarà tornata ai tempi primitivi. Ma anche questo, signori, mi pare un altro non lieve errore. Noi non siamo qui in un'assemblea di teologi, non siamo in un consesso ecumenico; quantunque da molti giorni si parli della libertà della Chiesa, evidentemente noi non trattiamo la questione che dal solo punto di vista dal quale abbiamo diritto di trattarla, vale a dire dal punto di vista politico. Dal punto di vista teologico non abbiamo il diritto di trattarla; quando ci volessimo assumere questo diritto, nessuno ce lo consentirebbe.

Noi non possiamo qui farci riformatori della Chiesa; noi non possiamo dettare alla Chiesa le condizioni nelle quali essa deve vivere come potestà ecclesiastica. Ora, o signori, il dire ad una potestà « voi sarete libera, avrete il libero esercizio di tutte le vostre prerogative e delle vostre attribuzioni; ma questa libertà, questo esercizio non lo avrete, se non che quando sarete divenuta ciò che io voglio che voi diventiate, » questo equivale a dire: la libertà io ve la do in parole, ma in fatto ve la ritiro.

Ed, invero, una delle conseguenze più certe dell'attuazione della libertà della Chiesa sarà per l'appunto quella di collocare la Chiesa in condizione tale da doversi necessariamente modificare (ben inteso che io parlo sempre per quanto concerne la parte gerarchica e disciplinare, perchè, per quanto concerne il dogma, non c'è autorità di cui io possa riconoscere la competenza). Questa anzi è la ragione vera, la ragione essenziale e, dirò così, intuitiva per la quale, non dirò il Santo Padre (la riverenza che ho per la sua persona m'impedisce di dirlo), ma coloro che lo circondano

sono spinti a rifiutare la libertà della Chiesa. Essi sentono, essi comprendono evidentemente che, una volta che la Chiesa si troverà in un'atmosfera di libertà, si troverà collocata nella necessità di modificarsi; e quindi, siccome essi vogliono rimanere quello che sono, naturalmente contrastano e non vogliono accettare il dono che si vuol fare alla Chiesa, perchè scorgono nell'attuazione del principio della libertà della Chiesa la cessazione della loro dominazione.

Ma è stato anche detto: chi è che ci chiede di dare alla Chiesa questa libertà? Non ve lo chiede l'opinione del paese, non ve lo chiede l'opinione pubblica all'estero. Ma, per attuare un principio giusto, vero e liberale, c'è forse bisogno che l'attuazione di questo principio venga richiesta da qualcheduno ad un'Assemblea legislativa, e soprattutto ad un'Assemblea come la nostra, che ha il glorioso mandato di compiere in modo definitivo l'unità dell'Italia?

E poi, signori, chi può negare che, durante lo spazio di dieci anni e più, noi non abbiamo fatto che ripetere le stesse cose, abbiamo continuamente assordata l'Europa col fragore delle nostre promesse? Noi abbiamo detto: voi vedrete, quando noi saremo padroni di Roma, quando il Pontefice si troverà in mezzo all'Italia libera, egli sarà molto più libero, molto più indipendente di quello che è ora sotto la protezione effimera delle baionette straniere. L'abbiamo ripetuto per lo spazio di dieci anni, e adesso, signori, che giunge il momento di poter fare onore alla nostra promessa, di poter mantenere la nostra parola, noi ci rifiutiamo per meschine ragioni di opportunità!

Io non so davvero comprendere questo procedere. Le ragioni di inopportunità pur troppo ci sono; ma, mi si conceda di adoperare una locuzione metafisica: le ragioni di inopportunità non sono nella cosa ma sono nel soggetto, non sono obbiettive ma sono subbiettive. Le ragioni di inopportunità sono in noi, nei nostri pregiudizi di cui non sappiamo spogliarci; sono nelle nostre passioni che non sappiamo abbandonare, sono nei nostri risentimenti i quali, per quanto possono essere legittimi, dovrebbero essere calpestati e dimenticati; sono nelle nostre tradizioni alle quali, per un falso punto di onore, crediamo obbligo nostro di rimaner fedeli.

Lasciamo stare, signori, in pace le ombre venerate di Tanucci, di Giannone, di Tamburini e di Dettori. Nei loro tempi essi sostenevano una tesi che ben si addiceva alle condizioni in mezzo alle quali vivevano, ed alla necessità delle cose. Nei loro tempi le condizioni della potestà civile e quelle della potestà ecclesiastica erano molto diverse da quello che oggi sono: e voi vorreste applicare in tempi di libertà le stesse massime, la stessa logica, gli stessi principii che si praticavano in tempi nei quali la libertà non esisteva, nei quali perciò lo Stato, per tutelare la propria indipendenza dalle usurpazioni della potestà clericale, aveva

pur bisogno di guarentigie e di guarentigie definite? Io sono persuaso che se gli uomini illustri, dei quali ho testè ricordato i nomi, tornassero oggi a vivere, sarebbero i primi ad abbandonare le loro teoriche per unirsi a noi onde reclamare la libertà della Chiesa.

Quando ci è la libertà, o signori, ci è la guarentigia delle guarentigie, e non ci è bisogno di ricorrere a guarentigie, le quali erano efficaci quando la libertà non esisteva, e che oggi, torno a ripeterlo con pieno convincimento, sono armi spuntate, sono armi irrugginite, sono cose da gettarsi tra le ciarpe e i ferravecchi. Ma dirò di più: ci è anche un'altra ragione, e me ne rendo conto e la valuto grandemente, ci è anche un'altra ragione che ci muove subbiettivamente a guardare con diffidenza e gelosia la libertà della Chiesa.

Noi, signori, siamo ancora sotto l'influsso delle ricordanze del malgoverno della signoria temporale dei Papi. È impossibile, questo lo comprendo, è impossibile in certi dati momenti fare la distinzione che si può fare con serenità nei momenti di calma. È naturale che, quando un paese ha veduto da vicino e toccato con mano le cattive conseguenze di una dominazione, e di una dominazione così ibrida come quella che confondeva in una sola persona la potestà spirituale e la potestà laicale, è naturale che un paese abituato a vedere questo spettacolo, debba trovare strano e singolare che, una volta ricuperata la libertà, si pensi a farne godere anche coloro che l'hanno manomessa. Ma noi, signori, che viviamo in questa serena ed elevata atmosfera, noi non dobbiamo tralasciare di fare questa opportuna e necessaria distinzione. Noi dobbiamo ricordarci che il Pontefice ha cessato di essere Re, e che la libertà che noi vogliamo e dobbiamo concedere a lui, si riferisce alla sua condizione di principe della Chiesa e non punto a quella di sovrano spodestato.

A me pare, signori, che all'Italia sia riservata veramente la gloria di fondare la vera libertà religiosa; ed io auguro che il mio paese, e per esso quest'Assemblea, non voglia rinunciare a questa gloria. È un grande esempio che noi daremmo all'Europa ed al mondo civile nell'interesse liberale. E dirò pure che, attuando il principio della libertà della Chiesa, noi provvederemo anche ad un grande interesse nazionale; poichè, signori, non bisogna farsi illusione, non bisogna dissimularselo, la questione romana è entrata in un periodo, di cui non possiamo ancora ravvisare la fine, e preme grandemente a noi d'impedire che possa suscitarsi difficoltà e pericoli maggiori.

È indubitato che se l'Europa, l'anno scorso ed ora, si è mostrata perfettamente disinteressata, come è stato detto, nella questione politica, essa non rimane insensibile alle condizioni del capo spirituale della cattolicità. E quando noi avremo assicurato ad esso la piena libertà dell'esercizio della sua potestà spirituale, quando avremo seriamente, lealmente e sincera-

mente attuato il principio della libertà della Chiesa, noi avremo tolto, non dirò solo le ragioni, ma qualunque pretesto, qualunque motivo alla ingereanza, all'intervento straniero. Proferendo questa parola d'intervento straniero, non crediate che io voglia fare allusione ad intervento armato, non crediate che io lasci signoreggiare in questo momento l'animo mio dalla paura, che mi pare signoreggiare gli animi di alcuni: io non parlo d'intervento armato, io parlo dell'intervento della opinione pubblica.

Ricordatevi che l'Italia è un paese che è nato col favore della pubblica opinione, che ha continuato a vivere ed a svilupparsi col favore dell'opinione pubblica. Noi dobbiamo far di tutto per conservarci questo favore, e lo conserveremo qualora ci risolveremo ad attuare senza reticenze il principio della libertà della Chiesa.

Ma noi, nell'attuare questo principio, faremo anche di più, provvederemo ad un grande interesse sociale.

È evidente che le condizioni nelle quali oggi versano l'Europa, e con essa l'Italia, sono condizioni gravi ed eccezionali; sarebbe puerilità il contrastarlo, sarebbe abbandonarsi a funeste e pericolose illusioni non vederle.

Nei giorni passati, o signori, io ho udito con molta attenzione i discorsi fatti da alcuni nostri onorevoli colleghi per reclamare dal ministro della guerra serii ed energici provvedimenti militari ad oggetto di collocare il paese in situazione da provvedere alla tutela della propria indipendenza. Ed udii pure con molta soddisfazione la risposta che diede l'onorevole ministro della guerra. Ma credete voi, signori, che basti agguerrire un paese militarmente per collocarlo in grado di provvedere ai propri interessi, alla propria dignità, alla propria indipendenza? Credete che basti ad un paese, per essere ordinato, avere dei buoni ordinamenti militari?

Voi mi direte che ci vogliono anche buoni ordinamenti amministrativi che noi desideriamo e desideriamo invano da tanto tempo; mi direte che ci vogliono buoni ordinamenti finanziari che noi desideriamo e desideriamo invano da tanto tempo, e che, dopo la seduta di ieri, mi sembrano più lontani, più remoti che mai. Ma io vi dirò che, accanto agli ordinamenti militari, accanto agli ordinamenti amministrativi, accanto agli ordinamenti finanziari, è necessario qualche cosa di molto più importante, di molto più elevato; ci vuole l'armamento morale del paese, quell'armamento morale che valga ad infondere in tutti gli animi il sentimento del dovere, quel sentimento che veramente crea gli eroi, e che preserva gli uomini e le nazioni dalle ebbrezze della vittoria e dagli sgomenti della sconfitta. (Bravo! a destra)

Ora, a raggiungere questo scopo, il mezzo più sicuro è la libertà della Chiesa.

Il dilemma, o signori, è chiaro, è netto, ve l'ha posto

l'altro giorno colla sua splendida eloquenza l'onorevole mio amico il deputato Minghetti, ve lo pongo io quest'oggi; volete voi sinceramente la libertà della Chiesa? Ebbene concedetela, concedetela subito, senza restrizioni, senza reticenze, senza paure, senza aspettarvi a corrispettivi, senza aspettarvi gratitudine: concedetela, concedetela subito. Non la volete? Ebbene negatela, negatela francamente, come s'addice ad uomini leali quali voi siete, negatela apertamente, non ricorrete a questi vieti stratagemmi d'opportunità o non opportunità.

Io non so, signori, quale sia per essere in questa occasione il partito al quale sarà per appigliarsi il Ministero; ho udito dire che egli intenda cercare ricovero sotto le ali maestose del mio illustre amico il deputato di Taranto. Se ciò è, io dichiaro che non sono disposto a seguirlo in questa via. Parlo in mio nome, ma credo di parlare anche a nome di buona parte di quelli che hanno con me firmati gli emendamenti dell'onorevole deputato Peruzzi. Noi siamo risolti a non recedere, noi sapremo preferire in questa occasione un'onorata sconfitta ad uno di quei fallaci trionfi che mediante transazioni lasciano i principii dimezzati e prostrati. Noi abbiamo inalberato la bandiera della libertà e la terremo con mano ferma, sicura, irremovibile.

Pensate, signori, e con questa esortazione ho terminato, pensate che la nave dell'Italia sta per avviarsi a viaggio periglioso ed incerto.

Per premunirla contro la furia dei flutti e contro le burrasche, vogliamo che sventoli su questa nave il vessillo della libertà, perchè, qualora la procella mi perversasse e diventasse più paurosa, noi agli uomini che stanno al timone e che paventassero, saremo per rivolgere con serena ed invitta fiducia la rampogna piena di conforto che Giulio Cesare rivolgeva al suo atterrito nocchiero: *Quid times? Libertatem vehis. (Voci di viva approvazione a destra)*

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Ugdulema, Minghetti ed Oliva, ha facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoli.

BARAZZUOLI. L'onorevole Massari ha parlato, bene secondo il suo solito, più della libertà della Chiesa che dell'articolo in discussione. Io parlerò poco dell'una cosa e dell'altra; poco dell'articolo in discussione e meno della libertà della Chiesa. Oratori di maggiore autorità potranno rispondere con più competenza di me agli elevati ragionamenti che avete udito dalla bocca dell'onorevole Massari.

Io ho udito con piacere lo splendido ed elegante discorso fatto dall'onorevole Massari a difesa del gran principio della libertà della Chiesa; ma, confesso il vero, nè l'elevatezza dei suoi ragionamenti, nè il lenocinio della sua parola sono riusciti a persuadermi di seguirlo sino in fondo nella via da lui così sicuramente battuta.

Io, come qualunque altro di questa Camera, teoricamente sono favorevole all'applicazione della libertà anche alla Chiesa. E come no, o signori? Ma ho bisogno, prima di applicarla, di capacitarci come possano coesistere un'associazione retta a libertà e un principato assoluto, incensurabile, e che si proclama infallibile, alla sua testa; come possano coesistere l'associazione cattolica col diritto comune e il principato della Chiesa col privilegio.

Inoltre, signori, io accetterò con animo fidente e lieto la libertà della Chiesa, ma quando ci sarà presentato non un sistema smozzicato e parziale, sivero un sistema intero e completo di libertà.

Questo sistema io non l'ho ancora veduto. Noi abbiamo udito spesso parlare di libertà, noi abbiamo spesso sentito delle eloquenti apologie, ma un sistema concreto e completo di libertà non ci è stato presentato ancora nemmeno dall'onorevole Peruzzi.

Ed invero, signori, quando avremo noi la piena, la vera libertà della Chiesa? Quando a fondamento della costituzione del sodalizio cattolico avremo il diritto di elezione, che è la base di tutte le società liberamente costituite.

So bene che lo Stato non deve farsi esso rinnovatore dell'ordinamento della Chiesa; so bene che lo Stato non può atteggiarsi a riformatore di cose religiose: ebbene aspettiamo dal progresso immancabile delle idee che venga il giorno nel quale sia matura la rivendicazione del diritto di elezione per parte dei fedeli; allora noi potremo concedere tutto quanto è in poter nostro, certi che la libertà sarà vera, che la libertà sarà feconda.

Ecco perchè, o signori, io darò il mio voto a che sia mantenuto l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, come un mezzo, come una riserva del diritto del laicato a riconquistare senza violenze questo diritto d'elezione dei suoi ministri e pastori, senza del quale la libertà della Chiesa non sarà se non un'apparenza ed un nome.

Inoltre, o signori, io non seguirò nè l'onorevole Massari nè i suoi colleghi nella via in cui si sono messi così animosamente, perchè voglio prima sperimentare quali saranno gli effetti, quali, rispetto al nostro paese, le conseguenze di quel nuovo ordine di rapporti fra lo Stato e la Chiesa, dal quale l'onorevole Massari trasse argomento per avviarsi fin d'ora sul sentiero della libertà, ed io traggo invece argomento per aspettare la maturità dei tempi e gli insegnamenti dell'esperienza.

È vero, come notava l'onorevole Massari, che da lungo tempo noi parliamo di libertà; è vero che da undici anni noi promettiamo la libertà alla Chiesa; ma, signori, la vita dei popoli e le trasformazioni delle grandi istituzioni sociali, qual è la Chiesa, si possono misurare cogli anni?

Egli ci ha citato l'esempio dei conservatori inglesi avversi alla libertà commerciale; ma l'onorevole Mas-

sari, così dotto dell'istoria di quel libero paese che è l'Inghilterra, insegna che l'idea della libertà di commercio costò e si elaborò ben più di 10 e 11 anni.

Infatti quell'uomo che fece trionfare le idee di libertà commerciale, Robert Peel, fu, quando i fautori del libero scambio le misero innanzi la prima volta, uno dei più fieri oppositori della libertà, dei più caldi fautori del sistema protezionista. Ma che temiamo noi dall'attendere?

L'onorevole Massari vi diceva che gli ostacoli a questa libertà, più che nelle cose, stanno nei pregiudizi che sono negli animi nostri. Ebbene, questo è un argomento di più per non precipitare: volete voi fare questa grande innovazione? Aspettate che passi prima nella coscienza e nel costume pubblico. Noi abbiamo l'esempio in Francia delle innovazioni troppo frettolose. Quella Francia, o signori, era immatura alla libertà del commercio; fu il secondo impero che la fece prevalere, ma, appena caduto l'impero, noi vediamo portato al Governo il campione più risoluto delle idee protezioniste.

Io, signori, non voglio trattenere più a lungo la Camera sopra il vasto argomento che sento esser troppo al di sopra delle mie forze; altri, molto meglio di me, potrà trattarlo e svolgerlo; io quindi, pago di queste brevi dichiarazioni, passo all'esame dell'articolo che è in discussione.

Questo articolo, o signori, si divide in tre punti, sopra ognuno dei quali può darsi un giudizio diverso. Si può volere l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia religiosa e disciplinare; si può volere invece la conservazione dell'*exequatur* e del *placet* per le provviste beneficiarie, e volere o no la conservazione dell'*exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione o destinazione dei beni del clero.

Se, malgrado le lunghe trattative passate tra la Commissione ed il Ministero, non è ad essi riuscito di porsi d'accordo in ogni parte dell'articolo, sarà lecito a me di consentire in parte con essi, in parte con taluno di loro, in parte di non consentire nè con l'una, nè con l'altro.

Io consento col Ministero e colla Commissione per l'abolizione dell'*exequatur* rispetto agli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare; mi separo dal Ministero e rimango colla Commissione per ciò che concerne la conservazione dell'*exequatur* e del *placet* nelle provviste beneficiarie; mi separo dalla Commissione e dal Ministero laddove l'articolo 17 conserva l'*exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazioni e destinazioni dei beni ecclesiastici.

Desideroso di libertà, pronto a darla fin dove credo prudente e utile il darla, non ho mai avuto dubbio, o signori, sopra la convenienza di sopprimere l'*exe-*

quatur per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare.

Lo Stato è incompetente in questa materia. Io non voglio lo Stato maestro di dottrina e correttore di disciplina ecclesiastica. Se fossi vissuto ai tempi di quel gran principe riformatore che fu Leopoldo I, io non lo avrei seguito fino al sinodo di Pistoia.

Lo Stato è inoltre incompetente perchè l'azione dello Stato in materie religiose non riesce che ad un risultato contrario di quello che si propone. Lo Stato che interviene in materia religiosa ha un bel vietare l'esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, l'esecuzione essi l'avranno, non ostante, dalla coscienza e dall'obbedienza dei credenti.

Inoltre, o signori, noi dobbiamo in questa parte abolire l'*exequatur* ed il *placet*, se vogliamo essere coerenti a noi medesimi.

Nell'articolo 9 di questo disegno di legge noi abbiamo riconosciuto la piena indipendenza del Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, quando noi subordinassimo l'esecuzione dei suoi atti al *placet* e all'*exequatur* del Governo laico, gli ritoglieremmo con una mano quello che gli abbiamo dato coll'altra.

Quindi io rinunzio ben volentieri allo *exequatur* su questo argomento, perchè qui è realmente un'arma rugginosa e spuntata, come la chiamava l'onorevole Massari; ma non credo davvero che l'*exequatur*, per le provviste beneficiarie, sia divenuto un arnese inutile e vecchio, e perciò voterò la conservazione dell'*exequatur*.

La Commissione è stata accusata di incoerenza per avere proposto alla Camera l'abbandono del diritto di presentazione e di nomina dei vescovi, pur volendo conservato l'*exequatur* per le provviste beneficiarie.

Io non devo e non voglio farmi difensore della Commissione, nè ad essa fa bisogno del mio aiuto; ma a dir vero, io non ammetto questa incoerenza di cui la si accusa; io trovo invece che la Commissione è stata sempre logica e coerente a se medesima. La Commissione, se io non m'inganno, ha proceduto con questo criterio.

Ciò che è di giurisdizione della Chiesa appartenga alla Chiesa, ciò che è di giurisdizione dello Stato appartenga allo Stato. *Quod est Cæsaris, Cæsari, quod est Dei, Deo.* La Chiesa nelle cose spirituali, lo Stato nelle temporali; nelle materie miste, laddove s'incontrano le due giurisdizioni, ogni potere eserciti la sua azione nel campo che gli spetta. Ecco il criterio che ha avuto a guida la Commissione. Non consento quindi coll'onorevole Massari il quale accusava di contraddizione la Commissione nel suo eloquente e forbito discorso.

Alla contraddizione noi andremmo, al contrario, se votassimo l'abolizione dell'*exequatur*, e la Camera si sovrerà di uno stringente argomento che l'onorevole

Borgatti adduceva ieri nel suo discorso, il quale non ebbe altro torto che quello di essere troppo breve.

« Noi, diceva l'onorevole Borgatti, votando l'articolo 16, stabilimmo che non possono essere nominati ai benefici nel regno d'Italia se non cittadini italiani. Ora, il giorno in cui lo Stato si spogli dell'*exequatur*, quale rimedio vi sarà se al godimento di un beneficio nel regno d'Italia sia nominato taluno che non sia cittadino italiano? »

Di più io voglio mantenuto l'*exequatur* perchè esso mi rappresenta un diritto inerente alla sovranità.

L'*exequatur* e il *placet* non sono già di quei diritti che abbiano sortito origine da concordati, o che sono venuti, nella confusione dei tempi, per la tortuosa via della consuetudine: sono un diritto inerente allo Stato. Il beneficio rappresenta un ente morale, il quale viene in vita e vive pel beneplacito dello Stato, come cesserebbe di esistere il giorno in cui questo beneplacito fosse ritirato.

Ebbene, signori, non deve interessare allo Stato il sapere che sia eletto a rappresentare questi enti fittizi, creazione sua, e il consentire o no che ne divenga titolare?

Inoltre, nel beneficio voi trovate due cose: trovate l'ufficio, cosa spirituale; trovate il beneficio, cioè i beni e il patrimonio, cosa temporale.

E su che mai si eserciterà la giurisdizione dello Stato, se non sulle cose temporali?

Ma vi è ancora un altro argomento: vi è la ragione dell'ordine pubblico, di cui il Governo è supremo tutore; ed egli verrebbe meno alla sua missione, se abbandonasse coll'*exequatur* un'arma che può essere un mezzo di difesa, una garanzia dell'ordine pubblico.

Il porre alla direzione di una diocesi, il porre al governo di una parrocchia piuttosto uno che un altro, non è, non può essere cosa indifferente pel Governo. Io vi dimando se, sciolta domani la compagnia di Gesù, piacesse al Pontefice di nominare a reggere una diocesi d'Italia il padre Curci, o qualcuno della compagnia di Gesù, io vi domando se la cosa passerebbe liscia, se ciò non sarebbe cagione di perturbazione, di scandalo, e forse di tumulti.

Dunque non deve interessare al Governo, tutore della quiete, della sicurezza, dell'ordine pubblico, non deve interessare al Governo di sapere chi è che passa ad uffici così delicati, chi è che passa al regime di diocesi e di parrocchie, e, occorrendo, d'impedirlo?

Per conseguenza a me sembra non potersi porre in dubbio da chi, bramando la libertà, vuole mantenute illese ed intere le ragioni dello Stato, che si debba, finchè dura l'attuale ordine di cose, mantenere l'*exequatur* per le provviste beneficiarie.

Ma qui, signori, io mi separo dal Ministero e dalla Commissione; qui, o signori, io faccio parte da me stesso.

Nell'articolo della Commissione è mantenuto l'*exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici. Io non sono riuscito a comprendere perchè si parli di *exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione dei beni della Chiesa. O io sono in un grande errore o la formula adoperata dalla Commissione non ne ha riprodotto fedelmente il pensiero.

Il parlare di *exequatur* agli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione di beni ecclesiastici è, a parer mio, dire cosa la quale non ha riscontro nel nostro diritto pubblico interno. Imperocchè questo, o signori, esclude qualunque ingerenza dell'autorità ecclesiastica nell'amministrazione dei beni ecclesiastici. Non c'è che una potestà la quale esercita legittimamente la sua azione nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, e questa è la potestà civile; non c'è che una legge alla quale sono soggetti i beni ecclesiastici, e questa è la legge civile. La stravagante *Ambitiosa*, l'intervento dell'autorità pontificia ed episcopale in materia di beni ecclesiastici sono dinanzi alle nostre leggi come se non fossero esistiti giammai.

Esaminiamo un po', di grazia, lo stato della legislazione nazionale, e vediamo come vi corrisponda la formola adoperata dalla Commissione. Noi, o signori, col Codice civile facemmo un ardito progresso. Fino alla sua pubblicazione l'amministrazione dei beni ecclesiastici era regolata con diritto speciale che, secondo la legislazione dei diversi Stati italiani, sentiva più o meno l'influenza del diritto canonico.

In Toscana, per le leggi del 1785, il beneplacito apostolico, l'intervento dell'autorità ecclesiastica e il diritto canonico nella materia dei beni ecclesiastici erano proibiti come le pistole corte; il diritto di disporre, il diritto di regolare l'amministrazione dei beni ecclesiastici era esclusivamente riservato alla podestà laica. Nelle provincie napoletane il decreto del primo dicembre 1833 avocava alla podestà laica, alla sola podestà laica, il diritto di disporre, il diritto di regolare il movimento della proprietà ecclesiastica; del vescovo non si chiedeva che il semplice parere, del quale il potere civile teneva il conto che meglio credeva. Nelle altre provincie d'Italia infine si sentiva più o meno l'influenza del diritto canonico.

Sopraggiunse il Codice civile, il quale sanzionò un gran principio, che non ha riscontro in nessuno degli anteriori Codici degli antichi Stati italiani, statuendo coll'articolo 434 che i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alla legge civile, e non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Governo. Non si poteva con formula più chiara e precisa dichiarare l'esclusione di qualsiasi ingerenza della potestà ecclesiastica nei beni ecclesiastici.

Quando poi si volle tradurre in atto il disposto di

questo articolo, si pubblicò il decreto 22 marzo 1866, il quale stabilì il procedimento che deve regolare l'alienazione o la destinazione dei beni ecclesiastici.

Questo decreto (il quale fu esteso a tutta l'Italia, trannechè alle provincie meridionali che avevano disposizioni pressochè conformi nel decreto del primo dicembre 1833) che cosa stabilisce? Che, allorquando si vuole alienare o fare soggetto di contrattazione i beni ecclesiastici, la domanda si rivolge al Governo, ed il Governo accoglie o rigetta la domanda, ma indipendentemente da qualsiasi intervento del potere ecclesiastico.

Anzi, tanto si volle chiaramente stabilire l'esclusiva giurisdizione dello Stato che fu delegata perfino alle procure generali la facoltà di autorizzare, d'accordo coll'Economato, la vendita di beni della Chiesa non eccedenti un valore determinato.

Che cosa significa quindi parlare di *exequatur* e di *placet* agli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione di beni ecclesiastici? Ma parlare di *exequatur* in questa materia, significa ammettere la coesistenza di due poteri, uno dei quali dispone e l'altro accorda o nega l'*exequatur* alle disposizioni di quello; significa ammettere la facoltà nel potere ecclesiastico di disporre dei beni, salvo soltanto al Governo la facoltà di negare o concedere l'esecuzione; significa spogliare il Governo di quel diritto che esso ha dal Codice civile; significa mescolare il diritto canonico col civile.

Ma, signori, il regio *exequatur* è cosa ben diversa dall'autorizzazione. Il regio *exequatur* presuppone due poteri che si riconoscono a vicenda, e ognuno dei quali ha competenze speciali e distinte. L'autorizzazione suppone invece una persona che domanda ed un potere che concede o nega.

Ora, di fronte a questo stato di cose, io temo forte che l'articolo possa ingenerare il dubbio che noi veniamo ad ammettere un intervento, il quale non dubito di chiamare illegittimo, nella materia dei beni ecclesiastici; io temo che possa esserne ferito nel cuore il gran principio che noi stabilimmo coll'articolo 34 del Codice civile, e in nome del quale facemmo, promulgammo ed eseguiamo la legge sull'asse ecclesiastico.

Io temo finalmente che se ne possa cavare argomento dalla Curia romana per dirci che noi abbiamo riconosciuto la sua giurisdizione sovrana sui beni della Chiesa.

So bene che mi si potrà rispondere che si pratica al Ministero dei culti di accordare il regio *exequatur* ai decreti dell'autorità ecclesiastica in questa materia. Ma questa, signori, se anche fosse la pratica del Ministero dei culti, non formerebbe una giurisprudenza conforme alla legge, ed io, se è tale, vi raccomando di non darle sanzione di legge coll'approvazione di questa parte dell'articolo che discutiamo.

Ad ogni modo, se anche la formola adoperata dalla Commissione non fosse così pericolosa come a me sembra, siccome io ritengo che nè il Ministero, nè la Commissione avranno avuto in animo di derogare al diritto esistente, al diritto che è il portato della nostra rivoluzione, io spero che essi non avranno difficoltà ad adottare l'emendamento che io propongo in sostituzione, siccome quello che elimina ogni dubbio, siccome quello che allontana ogni pericolo, l'emendamento, cioè, che mantiene fermo il diritto vigente intorno all'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

Ma io non voglio più a lungo abusare della indulgenza della Camera, e lascio ad altri la parola.

ALLI-MACCARANI. Io non tratterò la Camera con lunghe osservazioni sopra questa legge, la quale si è agitata sì a lungo da averne affaticati tutti coloro che hanno avuto la pazienza di tener dietro al suo svolgimento; solo, o signori, esprimerò un concetto semplice intorno a quello che determina il mio voto su quest'articolo.

Il sistema degli *exequatur* si parte da un principio d'ordine pubblico. Questo principio trova la sua opportunità allorchè lo Stato dichiara di rappresentare l'associazione cattolica in quanto la maggioranza dei cittadini è cattolica, ed esso intende di seguitare questa vocazione morale dei suoi rappresentati. In questo caso il Governo nell'esercitare il diritto dell'*exequatur* non fa un atto che provenga dal diritto di maestà, ma bensì compie un atto che gli spetta quasi per delegazione a lui fattane dai cittadini.

Ecco perchè l'autorità suprema dello Stato esercita alcune ingerenze nell'amministrazione ecclesiastica, si occupa se un sacerdote anzichè un altro venga proposto all'amministrazione dei sacri uffici, e si attribuisce parimente la facoltà di sorvegliare a che i beni componenti l'asse ecclesiastico, siano, volta per volta, affidati a chi ha titolo di possederli. In questo caso il Governo esercita un diritto che gli compete per la missione che gli è imposta per la sua qualità di rappresentante una associazione cattolica. Ed in questo caso, date alcune modificazioni, forse io pure potrei intendere il bisogno o di regio *exequatur* o di qualche cautela governativa che provveda al caso ipotetico in cui l'autorità superiore ecclesiastica, la quale è al difuori del Governo, indotta in errore da infedeli informazioni o da altro, non attribuisca uffici a persone indegne di possederli o almeno tali da dare imbarazzi al potere civile.

Ma oggi noi procediamo con un concetto ben diverso. Voi, procedendo diversamente da quello che io ed alcuni miei amici opinavamo, avete detto: dobbiamo separare affatto gl'interessi dello Stato da quelli della Chiesa.

Lo Stato, secondo il diritto moderno, non ha inge-

renza diretta, perchè rapporti diretti non tiene colla associazione cattolica più di quello che non tenga con qualunque altra associazione.

Lo Stato è un'associazione generale che in sè comprende tutte le altre, e così comprende tanto quella cattolica che le acattoliche, come qualunque altra specie di associazione, sia che abbia uno scopo morale che civile o speculativo.

Ciò posto, ne viene per necessità imprescindibile che ogni influenza la quale si fosse potuta giustificare quando lo Stato diceva: mi compongo, per la maggioranza, di cattolici e li seguio nelle loro credenze, deve ora cessare. Facendo diversamente, sarebbero illogici, e si verrebbe all'assurdo.

Si crede però di soddisfare a questa innovazione del diritto pubblico collo spogliarsi semplicemente di ogni ingerenza quanto alla nomina dei parroci, dei vescovi ed in generale dei funzionari ecclesiastici. E con ciò si crede di avere fatto abbastanza, e di essere autorizzati ad ingerirsi poi quanto al godimento dei beni che costituiscono il patrimonio della Chiesa. Ma in questo, oltre una contraddizione al principio che vi siete assegnati, io trovo un assurdo e quasi un'ironia. Io posso intendere che in alcune condizioni di cose e di tempo il Governo dica: io ho il diritto di sapere chi sia il parroco che è preposto alla chiesa tale o tale altra; più, m'interessa di sapere qual è il sommo pastore che presiede a una diocesi.

Qui potrei in qualche modo trovare un interesse di pubblica amministrazione, e non dissimulo che il ministro dell'interno in alcuni casi più speciali potrebbe proporre delle considerazioni assai serie; potrebbe dirvi che talvolta il preposto ad una diocesi, ad una parrocchia, e molto più un vescovo, può spiegare una influenza immensa nella popolazione, sicchè non sia indifferente la loro nomina; ma non intendo niente affatto che, quando lo Stato ha trovato la necessità, come già voi l'avete trovata, di rinunciare al diritto d'ingerirsi quanto alla designazione dei vescovi e dei parroci, si debba poi ingerire della trasmissione a questi del godimento dei beni.

Quest'interesse che poniamo alla trasmissione dei beni non si lega ad un principio d'ordine generale, poichè la trasmissione del godimento puro dei beni ecclesiastici non può avere certamente maggiore interesse per lo Stato di quello che si abbia la trasmissione dei beni che appartengono a qualunque corporazione o società civile o commerciale.

Ora, quest'ingerenza che vuolsi attribuire al Governo nella trasmissione del diritto a godere i beni, non si potrebbe interpretare che in un modo, quello cioè di voler togliere alla Chiesa da una parte ciò che le si è concesso dall'altra, o sarebbe ben strano lo spettacolo di un vescovo o di un parroco che ha il diritto di esercitare gli uffici del sacro suo ministero e li esercita liberamente, mentre a volontà del Governo

può essere privato del necessario pel suo sostentamento e pel suo decoro.

Se poi consideriamo la questione sotto il punto del diritto, dobbiamo convenire che non può spettare all'autorità civile la facoltà d'ingerirsi nell'amministrazione di questi beni, poichè i beni che compongono l'asse ecclesiastico sono un patrimonio della religione; cioè dell'associazione cattolica.

Ora stabilita, come voi volete, la separazione della Chiesa dallo Stato, non possiamo applicare a quest'associazione leggi di tutela riguardo a questi beni, come le applichiamo ai beni delle provincie, dei comuni, delle opere pie; questo s'intende; ma non dobbiamo spingerci fino al punto di volere che il godimento di tali beni vada ad una persona anzichè ad un'altra.

Non posso convenire di questo concetto, perchè lo credo assurdo e, più che assurdo, rischioso.

Il Governo ha il dovere d'interessarsi pel progressivo andamento delle società che si trovano nello Stato ed in ispecial modo degli enti morali. Esso deve vegliare a che la proprietà dei beni appartenenti a queste corporazioni, a queste società, non venga alterata, trasferita o modificata senza che una magistratura amministrativa o giudiziaria emetta il suo voto, e si accerti della provvidità dell'atto. Badate però che se questa magistratura volesse ingerirsi nell'amministrazione dei beni, eccederebbe la competenza che la legge le accorda.

Non ho poi sentito mai, neppure per accenno, ventilare il concetto che il Governo, per mezzo dei Consigli dai quali attinge lumi e pareri, possa ingerirsi negli affari d'una società, od attribuire un ufficio ad un individuo anzichè ad un altro, ovvero siasi potuto ingerire sulla retribuzione assegnata al titolare.

Ora, quante volte abbiamo detto che lo Stato considera la Chiesa come un ente separato da lui, ne viene per necessità imprescindibile che non possiamo attribuirle freni e vincoli maggiori di quelli che sono imposti ad altre società.

Ecco perchè io sono di fermo convincimento che si possa togliere al Governo il diritto di conferire il regio *exequatur* ed il *placet*.

Quanto ad accordare la percezione delle rendite che ai diversi titoli ed ordini ecclesiastici sono concesse, io non credo che la questione sia stata pregiudicata dalla Camera, come, coll'acume che lo distingue, faceva ieri osservare l'onorevole relatore della Commissione.

Egli disse che, avendo noi stabilito nell'articolo 16 che non potranno conferirsi i beni ecclesiastici se non ai cittadini italiani, siamo venuti implicitamente a fare obbligo a noi stessi di mantenere l'*exequatur*. Io non posso convenire in ciò; imperocchè, quando la legge non ammette al godimento dei beni ecclesiastici che i regnicoli, non occorre niente affatto il regio *exequatur*; imperocchè, ogniqualvolta avvenisse che un non regni-

colo fosse investito di un episcopato, di un beneficio, di una parrocchia, vi sarebbero i tribunali avanti ai quali la magistratura competente potrebbe provocare un giudizio, ed i tribunali, con quella imparzialità che è propria del loro istituto, deciderebbero e riparerebbero se violazione della legge fosse avvenuta.

Il regio *exequatur*, signori, non ha mai avuto oggetto simile; il regio *exequatur* è stato sempre determinato da misure di alta politica, che il Governo ha voluto adottare per assicurarsi che non risiedano in uffici importanti ed influenti sulle popolazioni personaggi non accetti e non concordi coi principii del Governo, ovvero tali che, per i loro precedenti politici o per non buoni rapporti col Governo, possano essere considerati pericolosi.

L'articolo 16 avrebbe compromesso il voto della Camera se, per assicurare l'adempimento di quanto prescrive, non si avesse il modo il più legale, il più naturale, il più liberale; ma, quando esiste il sistema il più liberale perchè quell'articolo 16 trovi la sua pratica applicazione, io non posso assolutamente intendere che da quello che in tale articolo 16 fu detto si argomenti per mostrare che siamo pregiudicati nel voto che daremo all'articolo 17. Poteva, o signori, farsi luogo a questionare sulla opportunità di quella che oggi si chiama libertà che accordare si vuole alla Chiesa, ma questa questione è fuori di proposito oggi, dappoichè la libertà è stata proposta come fine, come scopo della legge, e, dove voi la disconoscete, verreste ad urtare colle vostre stesse deliberazioni. E mentre da molti giorni si decanta l'importanza morale che questa libertà deve spiegare non solo per lo Stato, ma ben anche per la Chiesa medesima; mentre da questi banchi più volte si è ripetuto che, accordando questa tanto magnificata libertà, si aprirà una nuova via ampia di gloria e di progresso alla Chiesa; strano sarebbe che, con l'articolo sul quale ora discutiamo, si desse luogo a supporre che questa stessa libertà della Chiesa mettesse paura. E appunto perchè io non amo una contraddizione flagrante, mi giova ritenere che anche nell'articolo 17 sarà rispettato lo stesso principio di libertà e verrà tolto questo impaccio alla libera azione della Chiesa, che appellasi regio *exequatur*.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Interlandi-Landolina.

Una voce. Non c'è.

PRESIDENTE. C'è l'onorevole Ercole?

Una voce. È assente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ugdulena?

Una voce. Non è presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Essendosi la discussione già di troppo prolungata, mi restringerò a poche e brevissime considerazioni.

È un fatto, checchè abbia voluto dire l'onorevole Massari, che le menti di moltissimi fra noi sono tuttora divise fra due diversi sistemi, l'uno di applicare intiera la libertà della Chiesa, l'altro di stabilire semplicemente per ora dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Intanto già vennero fatte parecchie concessioni.

Egli è perciò che stimo bene che sia mantenuto l'articolo 19 della legge, il quale riserva parecchie importantissime questioni, riserva cioè di regolare più tardi con tranquillità e con maggiore esperienza il modo di esistere, ossia le rappresentanze giuridiche e le forze finanziarie della Chiesa; e in pari tempo non ci toglie di ritornare in stagione più matura sul principio contrastato, che alcuni rispettano come un filosofico assioma, altri riguardano come un rettorico epifonema, della libera Chiesa in libero Stato.

Questa libertà, o signori, della quale taluni si mostrano invaghiti, ed altri sentono paura, non è intesa al giorno d'oggi, come nei primi tempi del cristianesimo, quando, per esempio, Plinio scrivendo all'imperatore Traiano, chiedeva libertà pei cristiani, il che allora voleva dire che i cristiani non fossero mandati agli ergastoli e ai patiboli, perchè confessavano di credere in un Dio solo.

In oggi non solo la Chiesa cattolica, ma tutte le società religiose godono o possono godere anche fra noi delle libertà invocate da Plinio ed accordate poi da Costantino, che ebbe quasi il nome di santo.

Il concetto della libertà della Chiesa, col mutare dei tempi, si è molto amplificato ed esteso, ed oggigiorno comprende e contende le facoltà soprattutto di possedere, di amministrare, di rappresentare ed anche di governare senza l'intromissione dell'autorità civile e del politico sindacato.

Egli è dinanzi a questo vasto concetto della libertà soprattutto nella cattolica Chiesa, la quale ancora tiene in Italia larghi possessi, ha una gerarchia fortemente organizzata, un Governo suo proprio, ed un codice suo particolare, senza avere, come altrove il contrappeso e la controprova di poderose comunioni dissidenti, che gli animi di molti si arrestarono impensieriti, non ben sapendo, se al di là di certi confini siavi veramente libertà o tirannia, legittimo acquisto od usurpazione.

Imperocchè, o signori, quando lo Stato voglia spogliarsi di tutti i poteri che per lungo volger di secoli si è guadagnato a torto od a ragione nel campo del dominio ecclesiastico, a chi per giustizia, e senza lesione dei diritti di chicchessia potrebbe far cessione o restituzione di tali beni? Al Papa? ai vescovi? alle assemblee diocesane e parrocchiali che non esistono? Giacchè nessuno finora ha espresso il pensiero che lo Stato debba inghiottire quanto ancora rimane di beni ecclesiastici, debba imporre allo comunione religiose di rinunciare per sempre a qualsiasi possesso, e di cam-

pare di contribuzioni, e poi abbia a dire: ora la Chiesa è libera, viva in pace.

Egli è chiaro adunque che le difficoltà e i pericoli principali nell'applicare il principio della libera Chiesa, stanno nel determinare i criteri dietro i quali si debbano riconoscere o creare gli enti giuridici, ai quali spetta la facoltà di possedere, di amministrare, e di rappresentare nella cattolica Chiesa od in qualunque altra società religiosa.

Potrebbe ora lo Stato abbandonare per così dire un ammasso di beni ai primi occupanti? Questo è l'arduo e complicato problema che converrebbe risolvere prima di applicare il principio della libera Chiesa, la quale non è un ente soltanto spirituale ma anche materiale, perchè domanda beni materiali per provvedere alla sua sussistenza.

Or bene questo problema per me è ancora insoluto. La proposta più seria e più pratica per la soluzione del quesito, ossia per l'applicazione della libera Chiesa, che ora ci stia innanzi, si è quella di coloro che progettarono la istituzione delle congregazioni diocesane e parrocchiali di carattere misto. Ma oltrechè siffatte congregazioni possono solo applicarsi alla Chiesa cattolica, esse non portano la separazione della Chiesa dallo Stato.

Imperocchè, o queste congregazioni hanno solo la balia di amministrare dei beni in altrui nome, e in allora non sarebbero che una riproduzione delle antiche e ancor vive fabbricerie, le quali poterono mantenersi e armonizzare anche coi Governi più dispotici, sì ecclesiastici che politici; o queste congregazioni estendere debbono il loro potere a rappresentare tutti i diritti dei fedeli, e in tal caso il progetto dovrebbe essere più radicale e più logico, e cercare e stabilire il suo appoggio, non già nei decreti reali o nei Consigli di Stato, ma nei comuni.

Infatti il comune come è il fondamento di ogni libertà politica, così lo dovrebbe essere anche di ogni libertà religiosa; per conseguenza, quando si volesse applicare davvero il principio della libera Chiesa, sarebbe necessario, come accennava l'onorevole Piolti de Bianchi, che le associazioni degli individui e delle famiglie appartenenti ad un comune, e formanti le parrocchie, fossero chiamate a succedere allo Stato nel pieno diritto di amministrare i loro beni, di tutelare i loro interessi religiosi, salve le restrizioni del diritto comune. Con tale mezzo solo la Chiesa potrebbe essere ridotta alle sue vere origini; il diritto popolare, tante volte manomesso dal despotismo delle Curie e delle Corti, sarebbe ristabilito nelle sue basi, e si conseguirebbe forse ciò che i filosofi e gli statisti insegnano essere unico rimedio per le istituzioni decadute, di richiamarle e ricondurle agli antichi loro principii.

Per tal modo altresì potrebbesi sperare che alla perfine cadano anche gli ultimi avanzi della Chiesa

ufficiale, della Chiesa cortigiana, della Chiesa dei concordati, e che al più presto venga sanata una piaga, la quale corrode segretamente, ma profondamente, parte dei nostri popoli e dei popoli latini, i quali trascorrono leggermente dalla superstizione all'incredulità e dall'incredulità alla superstizione; che ora negano Dio, ora credono nel Papa più che in Dio; che nella religione e ne' suoi ministri, anzichè un elemento di unione, di pace e di amore, trovano spesso un'occasione di discordie, d'ire, d'intellettuale e morale depravazione.

Egli è adunque per le accennate ragioni che, malgrado il vivo desiderio che sia posto un termine alla discussione per l'ordinamento della Chiesa, io raccomando la conservazione dell'articolo 19, il quale rinvia ad una legge ulteriore e speciale la questione della proprietà e delle rappresentanze giuridiche, e quindi riserva la parte più importante e più pericolosa del problema della libertà della Chiesa.

Anch'io, come moltissimi altri, vorrei che in uno Stato libero avesse a vivere una Chiesa libera, ma non mai una Chiesa dispotica.

È necessario, secondo me, di ben conoscere a che veramente si riduca, fin dove si estenda, quali frutti possa apportare questa libertà, da molti proposta e raccomandata, prima di accettarla.

Non vorrei che si riproducesse in mezzo a noi il fatto del cavallo di Troia. Guardiamo nelle viscere di questo cavallo se non vi sieno delle armi nemiche ed a noi fatali; guardiamoci, prima di atterrare le mura già indebolite della nostra difesa e di introdurlo in casa nostra. Io non temo che coloro i quali ci offrono questa libertà siano un'immagine del greco Sinone; temo solo che invece del palladio della libertà non ci abbiano a trovare in casa nostra il serpe del dispotismo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sineo.

SINEO. Signori, l'assenso governativo, sotto nome di *exequatur* e di *placet*, per dare esecuzione ad alcuni provvedimenti delle autorità ecclesiastiche, è l'ultima tavola di salute che le passate deliberazioni della Camera hanno lasciata alla vera libertà della Chiesa contro le usurpazioni e gli arbitrii pontificii e vescovili. La Camera quindi intende come io possa credermi in obbligo di spendere ancora qualche parola a difesa di questo diritto così virilmente impugnato.

L'onorevole Massari, seguendo le pedate di parecchi suoi amici, ha voluto inalberare in questa questione la bandiera della libertà, ed ha fatto un rimprovero quasi di retrivi, di uomini antiquati a coloro che difendono quelle giuste cautele, che hanno il torto di portare dei nomi latini. Ma l'onorevole Massari si mette in contraddizione con se stesso. Egli non può accusar noi, senza ripudiare quei principii che egli ha un tempo propugnati. Noi non possiamo dimenticare con quanto fervore egli teneva le parti del Ministero

che sopresse in Italia molti corpi morali appartenenti al culto cattolico, e fece la conversione dell'asse ecclesiastico.

Non altrimenti il Parlamento italiano ha creduto di poter autorizzare quella soppressione e quella conversione dell'asse ecclesiastico, fuorchè in virtù di questo principio che si trattava di beni nazionali e che spettava alla nazione disporne nel modo che credeva più conveniente.

Ora, signori, di questi beni nazionali una gran parte è ancora in natura, una gran parte è rappresentata da fondi pubblici, che furono vincolati in surrogazione del valore di beni incamerati; gran parte dunque di questo asse (che io valuto a molti milioni e crederei anche a parecchi miliardi) compone la dotazione dei vescovati, delle parrocchie ed altri benefizi tuttora esistenti; ed appunto perchè si trattava di vedere chi abbia facoltà di possedere questi beni, io opinava contro ciò che la maggioranza ha deciso, che non altrimenti si potesse ottenere titolo per godere i beni stessi, fuorchè seguendo le norme tracciate dall'antico diritto pubblico generale d'Italia, non altrimenti cioè che per effetto della presentazione diretta o indiretta, da farsi dal potere governativo, rappresentante unico che sia rimasto dell'antico diritto di elezione popolare. In ora non resta più che ciò che la Commissione consente, che si mantenga l'*exequatur* e il *placet* per arrivare all'esercizio dei titoli liberamente conferiti dalla podestà ecclesiastica.

Ora io domando che specie di libertà è quella che propugna l'onorevole Massari. Ma come, la libertà? La libertà di impossessarsi di beni demaniali e di goderli senza l'assenso del vero proprietario, che è la nazione. È una libertà questa? La libertà vera è quella che propuguiamo noi: la libertà del paese; non ammettiamo neanche in questa parte che l'onorevole Massari vada più avanti di noi in materia di libertà.

Non insisterò più a lungo su questo argomento, perchè parmi che l'onorevole Barazzuoli abbia con molta limpidezza e molta logica combattuto i ragionamenti dell'onorevole Massari. Io sono perfettamente con lui nella parte in cui ha creduto di appoggiare il progetto in cui mi lusingo che siano per concordare e Ministero e Commissione.

Io supplico la Camera di non lasciarsi illudere dalle contrarie fallaci acclamazioni ad un principio di libertà che non è nel fondo che l'applicazione di un principio di schiavitù.

Nella discussione che ebbe luogo nelle precedenti tornate, quelli che propugnavano un illimitato arbitrio alla potestà ecclesiastica andavano anche essi ripetendo *libertà! libertà!* Ma in che modo volevano che si rivendicasse quella libertà? Avete sentito l'onorevole Bonghi, avete sentito altri oratori a dire: il popolo può rivendicare i suoi diritti al di fuori di ogni influenza

parlamentare. Ma come li rivendicherà? Col bastone? Quando si imporrà ad una popolazione un antistite contrario alle buone idee, alle buone inclinazioni di essa, quando le si imporrà un antistite che predichi la morale del beato Alfonso de' Liguori, per esempio, e colla sua voce, sempre autorevole per la posizione occupata, pervertisca il senso morale pubblico, ebbene non avremo altro mezzo che la ribellione per liberarcene? Ma la ribellione! Le leggi di sicurezza pubblica provvederanno in favore dell'improbo antistite e contro il popolo che vorrà rivendicare la libertà di conservarsi onesto e morigerato.

È dunque una trista fallacia quella che si adduce, che la libertà del popolo cristiano possa rivendicarsi diversamente che sotto gli auspizi del Parlamento.

Io lo ripeto co' miei onorevoli amici: noi non intendiamo qui di proporre provvedimenti coi quali il Parlamento si addentri nella disciplina ecclesiastica. La disciplina ecclesiastica si riformi pure da sè; ma fintantochè non è riformata, conserviamo a favore del popolo cristiano quelle cautele che gli sono state sinora mantenute anche dai Governi assoluti.

Voi vedete, signori, che io combatto per anticipazione anche gli emendamenti, nei quali riconosco molto studio ed in parte anche l'applicazione di principii molto liberali, formolati dall'onorevole Peruzzi e dagli onorevoli suoi amici. Io credo che, appunto coll'adottare questo sistema complessivo di emendamenti, il Parlamento uscirebbe dalla cerchia delle sue attribuzioni: sarebbe sempre in qualche modo una riforma della disciplina ecclesiastica, che indirettamente, se non altro, s'imporrebbe. Noi dobbiamo evitare qualunque taccia di questa fatta.

Io credo poi che gli autori degli emendamenti ai quali accenno, hanno dimenticata una parte delle considerazioni che li dovevano guidare. Essi hanno considerato il patrimonio così detto ecclesiastico come un patrimonio dei soli cattolici, dei soli fedeli che possono primeggiare fra i devoti chiamati a far parte di congregazioni o parrocchiali, o diocesane.

Ma non è questa la verità. La verità è che i beni che compongono l'asse ecclesiastico attualmente, sia che si tratti di beni rimasti in natura nelle mani dei beneficiari, sia che si tratti di beni rappresentati con valori convertiti in cartelle del debito pubblico, la verità è che questi beni sono d'origine popolare, e che il popolo, che non muore, ha diritto ancora oggidì di vedere se convenga di lasciar intiero il godimento di questi beni al clero cattolico.

Non ripeterò ciò che ho detto ieri l'altro su questo argomento. Non fui contraddetto da nessuno. Invito la Camera a sancire le conseguenze logiche di quelle verità incontrastate.

Evidentemente, attribuendo al solo mantenimento del clero una massa di ricchezza consecrata in gran

parte all'istruzione pubblica ed alla beneficenza, voi vi allontanate dalla destinazione che fu data dai primi fondatori.

Noi dobbiamo riservare questa quistione, ed intanto, tuttavolta che si tratta di mettere in possesso alcuni chierici, di qualunque grado essi siano, del godimento di quei beni, dobbiamo esaminare se gli aspiranti a quel godimento ci presentino nelle loro persone tali guarentigie di senno e di moralità, da assicurarci che l'uso che faranno di siffatte ricchezze non sia perfettamente opposto allo spirito nazionale.

Per questo specialmente io voto affinché sia mantenuto il diritto dell'*exequatur* e del *placet*, affinché il Governo sia in grado d'impedire che quelle ricchezze cadano in mano di coloro che potrebbero abusarne a danno del paese.

PRESIDENTE. Il numero degli oratori iscritti per parlare sugli articoli 17 e 19 è esaurito.

Ora s'incomincerà lo svolgimento delle proposte fatte relativamente al sistema messo innanzi dalla Commissione e dal Ministero.

Prima fra queste diverse proposte sarebbe quella dell'onorevole Peruzzi e di altri nostri onorevoli colleghi, la quale controproposta sta racchiusa negli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, vale a dire sino all'articolo 35 del progetto sottoscritto Peruzzi ed altri. È il sistema che più si discosta da quello proposto e dalla Commissione e dal Ministero; perciò deve avere la precedenza nello svolgimento. (*Vedi il controprogetto in fine della seduta.*)

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per una dichiarazione.

Abbiamo un articolo 17; in esso vi sono tre proposte: una del Ministero, il quale abolisce in termini generali l'*exequatur* ed il *placet*; l'altra della Commissione, che ritiene l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, meno però per la materia beneficiaria; un terzo sistema finalmente, che si accosta a quello del Ministero in parte...

PERUZZI. È identico.

PRESIDENTE. L'articolo 23 abbraccia...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come è stampato presentemente ciò non sarebbe; l'onorevole Peruzzi lo spiegherà.

PERUZZI. Sì, sì, spiegherò.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avvi ancora un'altra proposta, dell'onorevole Pisanelli, il quale vorrebbe portare una specie di restrizione all'esercizio dell'*exequatur* medesimo.

Permetterà la Camera che il Ministero spieghi la sua opinione dopochè questi emendamenti saranno stati svolti da una parte e dall'altra, e quando la discussione sopra questi articoli abbia avuto più largo sviluppo.

PRESIDENTE. I controprogetti, in sostanza, sono tre: l'uno, come dissi, dell'onorevole Peruzzi, che più si di-

scosta dal progetto del Ministero e della Commissione; l'altro messo innanzi dall'onorevole Mancini; finalmente quello che più si avvicina, ed è dell'onorevole Pisanelli.

In ordine alle proposte che hanno maggiore distacco, spetta la parola all'onorevole Peruzzi per svolgere il suo controprogetto.

PERUZZI. Mi sono permesso d'interrompere l'onorevole guardasigilli quando diceva, a proposito dell'articolo 17, che noi abbiamo presentato un sistema diverso da quello del Ministero, laddove invece noi accettiamo puramente e semplicemente l'articolo del Ministero. Un solo articolo 17 sta in questo momento dinanzi alla Camera, ed è concordato col Ministero (così dice lo stampato, così disse l'onorevole relatore), fuorchè nelle parole stampate in corsivo. Ora le parole stampate in corsivo esprimono una eccezione all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, che sarebbe conservato per quanto concerne le provviste beneficiarie. Queste parole stampate in corsivo costituiscono precisamente la divergenza fra la Commissione da un lato, il Ministero e noi dall'altro. Il Ministero e noi non le accettiamo.

Laonde ho fiducia che sull'articolo 17 l'accordo fra il Ministero, gli amici miei e me rimanga sempre completo, come lo è sino a questo momento: quindi di questo articolo poco mi occuperò.

Spero che la Camera mi consentirà, e di questo domando al presidente licenza, che io non mi occupi neppure degli articoli 20, 21, 22 e 23 da noi proposti, nè tampoco degli articoli 36 e 37.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Peruzzi; già le ho dichiarato che ella ha facoltà di svolgere gli articoli intermedii.

PERUZZI. Questi articoli completano bensì quel sistema che vorremmo vedere uscire intiero dalle deliberazioni del Parlamento in quest'occasione, ma non hanno una stretta attinenza nè coll'articolo 17, nè coll'articolo 19. Quindi confido che la Camera vorrà, quando sia esaurita questa discussione intorno agli articoli 17 e 19 ieri incominciata, acconsentire che alcuno degli amici miei, più di me competente negli argomenti cui si riferiscono gli articoli testè citati, ne svolga il concetto.

La Camera intenderà agevolmente come noi non possiamo accostarci alla proposta dell'onorevole Pisanelli, il quale collegherebbe l'articolo 17 coll'articolo 19 nel modo nel quale l'aveva collegato la Commissione, salvo qualche differenza di espressioni: rimanendo uguale la sostanza, che cioè non sia soppresso l'*exequatur* ed il *placet* per le provviste beneficiarie fino a che non si adempia la condizione che la Commissione riteneva e ritiene non potersi adempiere adesso, e che gli amici miei ed io abbiamo creduto darvi il modo di adempiere, in occasione della presente legge.

Allorquando pronunziarai, non ha guari in questo recinto, alcune parole per annunziare appunto la proposta che ho avuto l'onore di presentare insieme con un numero di amici maggiore di quello che allora avessi sperato, taluno mi rimproverò di aver fatto un discorso di sinistra, tal altro mi rimproverò di aver fatto un discorso clericale, o, come dicono, neocattolico.

Io non mi difendo nè dall'una nè dall'altra di queste accuse, imperocchè tanto potrebbe da questa riforma uscire un effetto che piacesse all'uno, quanto un effetto che piacesse all'altro dei lati estremi di questa Camera: naturalmente io spero che piaccia principalmente a chi ama la cessazione di lotte sterili e nocive allo svolgimento della vera civiltà.

Avviene sempre così delle libertà. Egli è naturale che, quando le libertà si annunziano e si danno, può uscirne così del bene, come del male; e, se prima di accordarle, se ne avessero dinanzi agli occhi spiccatamente ritratti tutti gli effetti che si vedono dopo, quanti timidi, per avventura, si arresterebbero a mezza strada nel cammino sempre faticoso che bisogna percorrere per conseguirle!

Io sono stato sempre per le libertà, e per tutte le libertà, perchè io ho avuto ed ho fiducia che la somma dei beni che dalla pratica delle libertà possono venire alla società umana, soverchia, e di gran lunga, i mali che pur sono inseparabili dalla libertà.

È diverse volte ho avuto l'onore di sentirmi fare rimproveri analoghi a quelli cui ho accennato poco fa, sia quando difesi la libertà di associazione, sia quando propugnai la libertà delle province, la prima con utile, la seconda con infelice risultamento. Malgrado questo, io persisto a credere che si debba cogliere ogni occasione per far progredire, sia pure a piccoli passi, le libere istituzioni, per alzare arditamente la bandiera della libertà, nè mi spaventa, anzi mi dà coraggio, questo vedermi contraddetto sempre con lo stesso argomento, quello dell'opportunità.

Quasi nessuno combatte la libertà per sè stessa; ma quasi tutti la oppugnano dicendo: non è questo il momento; bisogna coordinare quest'applicazione che voi volete farne con molte altre applicazioni congeneri, altrimenti avrete un edificio di pezzi, disarmonico, che non starà in piedi. Ed io credo invece che nelle istituzioni umane non si possa procedere senonchè a passi, nè si possano costruire edifici se non di pezzi.

Esiste un edificio di pezzi, la Costituzione inglese: e voi vedete come, malgrado che essa non regga in tutto ad una critica sapiente, regga per altro contro tutti i nemici e, quello che più importa, come regga da secoli.

Guardate invece la Francia: quante Costituenti si sono fatte in quel paese da 80 anni in qua! quante sapienti Costituzioni, discusse da ingegni preclari e nel diritto pubblico versatissimi, sono uscite tutte di un

pezzo dalle deliberazioni di quelle Assemblee! Questi magnifici edifici tutti di un pezzo quanto hanno durato? Io credo che gli edifici politici sieno come tanti magnifici monumenti del medio evo: quando tu li vedi, ti sembra impossibile che stieno ritti, tu non sai come l'architetto, nel cominciare da una parte, abbia trovato il modo di costruirne un'altra che non intendi come stia in piedi, come si colleghi col rimanente; eppure il tutto riesce meraviglioso ed armonico.

Noi sul continente, o signori, scambiamo troppo spesso la libertà col cambiamento di forma della sovranità, la sostituzione della sovranità dei Parlamenti alla sovranità dei principi: il male si è che la sovranità dei Parlamenti può essere tirannica quanto quella di un despota, se le istituzioni parlamentari non sono accompagnate dalle libertà che più da vicino interessano l'individuo e le associazioni d'individui.

Il Parlamento inglese ha fatto contro i cattolici leggi tiranniche quanto quelle che i despoti cattolici hanno fatto contro i protestanti; ma quando la civiltà ha progredito, quando quel sentimento individuale che è tanto forte nelle razze anglo-sassoni, ha preso il disopra, allora in questi ultimi anni leggi sempre più liberali sono state sancite dal Parlamento britannico.

La sovranità parlamentare costituisce una garanzia; ma perchè questa garanzia sia utile ed efficace, bisogna che vi sia qualche cosa da garantire, bisogna che vi sieno le libertà; e per questo, o signori, bisogna restringere, ogni volta che se ne presenti l'occasione, i confini dell'azione dello Stato; bisogna sfrondare quest'albero che, da inesperti potatori, abbiamo creduto rendere più rigoglioso collo allargarlo e renderne la chioma vieppiù fronzuta; bisogna, signori, che mutiamo sistema: i troppi rami danno scarsi frutti, e presto vanno in malora. Mirabeau diceva che lo Stato non deve fare se non le leggi che gli compaiono strettamente necessarie all'esistenza del consorzio sociale; questa necessità di leggi speciali e la probabile loro efficacia, mi pare dover essere minore negli argomenti attinenti alla religione che rispetto ad altri, perchè nelle associazioni religiose nessun'altra sanzione veramente efficace può esservi se non quella della responsabilità individuale innanzi alla coscienza propria ed a quella dei correligionari.

Tutte le volte, o signori, che lo Stato si è occupato della Chiesa, tutte le volte che lo Stato ha dato protezione alla Chiesa, si è compensato col toglierle qualche libertà, od ingerendosi nei fatti suoi; e tutte le volte che la Chiesa ha consentito questa ingerenza dello Stato nella sua costituzione interna, ha ottenuto in ricambio un qualche suo vantaggio.

Il gallicanismo in Francia fu patrocinato in odio al Papa da quel Luigi XIV che, in odio ai protestanti e qual re cristianissimo e figlio primogenito della

Chiesa, revocava l'editto di Nantes; ed alle dichiarazioni del 1682 tennero dietro nel 1683 feroci persecuzioni dei protestanti.

Io convergo, o signori, che oggi l'esercizio delle nostre ingerenze, ridotte al *placet* e all'*exequatur* per le provviste beneficiarie, non darebbe occasione alla Chiesa di chiederci concessioni, nè a noi di chiederne a lei.

Avvertite bene, o signori, che io mi restringo a dirvi che ciò oggi non lo temo.

Ma poichè altri parla tanto dei pericoli che questa forte società religiosa, che si chiama Chiesa cattolica, può farci correre, quando le si dia la libertà, consentite a me di fare una domanda.

Non vi è mai passato per la testa il pericolo che essa può farci correre quando, esistendo tale quale è, conservi con noi delle relazioni, conservi degl'interessi misti con lo Stato, quando del nostro consenso abbia bisogno perchè gli eletti dai suoi capi esser possano investiti delle temporalità e goderne i frutti per essi necessari?

Io sento dire che nel Belgio vi hanno tutti questi pericoli a motivo della libertà, e segnatamente a motivo della non esistenza dell'*exequatur* e del *placet*; e che il partito cattolico vi è nato e vive rigoglioso per al grande libertà stata data a tutte le istituzioni di quel paese.

Prima di tutto rispondo che il partito cattolico nel Belgio ha quel nome, come ha le sue origini pel fatto della rivoluzione belga, stata fatta da un paese cattolico contro un paese in maggioranza protestante; ed aggiungo che, sebbene questo fatto esser dovesse naturale argomento di predominanza del partito cattolico, hanno molto più lungamente governato i liberali che i cattolici.

Ma il principal motivo di quell'ingerenza del clero nella politica che si deplora nel Belgio (e questo fu detto dal conte Cavour e da quanti hanno parlato delle istituzioni belghe), il motivo pel quale il clero cerca di esercitare influenza, di mettere la influenza che gli dà il suo ministero al servizio di un partito politico che ha il nome di cattolico, il motivo principale è che i preti sono stipendiati dallo Stato. Malgrado la libertà, il clero conserva un grande interesse ad influire sull'andamento politico del Governo del suo paese; perchè avendo egli tutte le sue sostanze nelle mani del Governo, il suo essere o non essere nei rapporti temporali, lo star meglio o peggio dipende soltanto dalle deliberazioni del Parlamento.

Qual meraviglia quindi che il clero del Belgio abbia un grande interesse ad esercitare tutta la sua influenza per impedire che una maggioranza ad esso ostile possa disporre dei voti del Parlamento?

E se, conservando noi l'*exequatur* ed il *placet*, per altri motivi sorgesse, si sviluppasse e ingigantisse in Italia un partito cattolico; se quella pattuglia, di cui

parlava l'onorevole Toscanelli, che divenne, come ei disse, in non so quale occasione, un pelottone di una trentina; pei malumori delle popolazioni, per effetto di tasse, di avvenimenti esterni, di cause che non saprei ora precisare, ma che pure non sono impossibili, divenisse un giorno maggioranza, a che servirebbero il vostro *placet* ed il vostro *exequatur*? Credete voi che il vostro *placet* ed il vostro *exequatur* impedirebbero a questo fatto di verificarsi? E quando si fosse verificato, nelle mani di chi sarebbero questo *placet* e questo *exequatur*? Forse il Papa non avrebbe dato a voi l'occasione di valervene, ed a quella nuova maggioranza gioverebbe per i suoi fini, che non sarebbero i nostri.

Nè voglio astenermi dal dire come siasi veduto nei paesi liberi, e forse anche in qualche parte d'Italia, che la influenza del clero è talvolta adoperata dai partiti politici per trionfare nelle lotte elettorali. E quanto più il Governo può dare al clero, quanto più il Governo è in relazione con esso, tanto più queste influenze possono essere adoperate.

Non potrebbe accadere che il *placet* divenisse strumento per ottenere al servizio di un partito l'appoggio dell'influenza di un qualche vescovo?

Quindi io credo che, anche nell'interesse del libero svolgimento delle istituzioni civili, sia grandemente desiderabile che cessi ogni motivo di relazione fra lo Stato e la Chiesa, che cessi ogni interesse misto delle due società.

Per questo, o signori, come per qualsivoglia rispetto, batte una falsa via chi crede che lo accrescere le prerogative del Governo possa essere garanzia di libertà.

Non entrerò nella discussione nella quale dottamente entrò l'onorevole Pisanelli, per dimostrare come sia meglio abbandonare la *presentazione* che l'*exequatur*, mentre altri ritengono esser vero il contrario; ma solamente devo avvertire di volo come io non possa consentire con lui quando ci dice che la *presentazione* è un mezzo preventivo, laddove l'*exequatur* è un mezzo repressivo. A me pare che anche l'*exequatur* sia un mezzo preventivo, in quanto che, quando io nego l'*exequatur* impedisco al Papa di nominare un vescovo che a me non par buono; e, se si vuole considerare questa nomina come un atto da reprimere, il negare l'*exequatur* sarebbe rispetto al Papa una misura repressiva. Ma quando io impedisco l'efficacia della nomina di un vescovo fatta dal Papa, quando impedisco l'efficacia della nomina di un parroco fatta da un vescovo, io traggo argomento dal passato di quest'individuo nominato per pronunziare un giudizio intorno al presunto suo avvenire; ed impedisco che questo individuo, sia come vescovo, sia come parroco, faccia un male che prevedo e che quindi non avrò occasione di reprimere.

Invece nel progetto nostro noi intendiamo che sia lasciato libero il campo all'azione del Papa e del vescovo nella nomina del beneficiario, ma nel tempo stesso intendiamo che sieno mantenute le leggi comuni

le quali stabiliscono l'uguaglianza assoluta di tutti i cittadini, qualunque sia il carattere onde sono rivestiti; che se commettano azioni vietate dalle leggi o mettano in pericolo l'ordine e la sicurezza dello Stato, vadano soggetti a repressione, a seconda delle disposizioni della legge generale.

Noi intendiamo che intero, assoluto, senza limiti sia il diritto della società civile di difendersi contro chiunque l'attacchi. Noi intendiamo che, se queste leggi che oggi abbiamo non bastano, rimanga intero in noi il diritto di farne delle altre. Tutti gli abusi, tutte le aggressioni, tutte le minacce alla sicurezza dello Stato esser devono repressi e scongiurati senza distinzione di persone, esser devono repressi, qualunque sia il cittadino che metta a pericolo la sicurezza della nazione. Soltanto, nè privilegi, nè ostracismi per categorie di persone.

Quindi per noi, signori, limitazione dei confini fra l'azione dello Stato e l'azione della Chiesa; restrizione in genere dei confini dell'azione dello Stato, la quale riteniamo debba divenire tanto più efficace e vigorosa quanto meno si allarga il campo in cui vuole esercitarsi. Noi riteniamo infino che intero rimanga nei rappresentanti della società civile il diritto di tutelarsi contro chiunque metta in pericolo la sua esistenza. Quindi, nomini pure il Pontefice dei vescovi, che noi per avventura, negli esami che faremmo per giudicare se sarebbero meritevoli o no dell'*exequatur*, ove lo conservassimo, potessimo stimar cattivi; se essi saranno cattivi nel senso degli interessi religiosi, ci penserà il Papa, ci penseranno i fedeli; se essi saranno cattivi rispetto alla società civile, noi li colpiremo con l'azione della legge, come colpiremmo qualunque altro cattivo cittadino.

Ho detto che, se fossero cattivi rispetto agli interessi religiosi, vi dovrebbero pensare il Papa ed i fedeli: ed intorno a ciò concedetemi di dirvi, o signori, come io non concepisca questa mania, che a molti in questo Parlamento ed a molti di coloro che hanno scritto su questa materia è venuta, che a noi spetti la missione di difendere il clero inferiore ed i credenti contro gli abusi dei vescovi, del Papa, della Curia romana. Io, in verità, come deputato, come uomo politico, non ho la coscienza di aver questa missione: e per parte mia lascio che i credenti si difendano da se stessi; e guai! tutte le volte che lo Stato vuole intervenire a prendere le difese di una parte della società religiosa contro un'altra parte della società stessa! Io non credo meno pericoloso per lo Stato il prendere la difesa del debole contro il forte, di quel che lo sia stato in altri tempi il prendere la difesa del forte contro il debole. Col farsi protettore di una parte della società religiosa contro l'altra nei casi di dissidi, egli accresce col suo intervento questi dissidi, e giova alla parte contro la quale agisce, e nuoce alla parte in favore della quale si adopera.

Quindi io non posso consentire (e non ne ripeto le ragioni perchè questo concetto fu già da me svolto anche troppo ampiamente un'altra volta), io non posso consentire colla Commissione che vi sia stretto vincolo fra la soppressione dell'*exequatur* o del *placet* e l'ordinamento della proprietà ecclesiastica e dell'amministrazione delle temporalità; come non posso consentire con coloro i quali ritengono che si debba abbandonare questo *placet* e questo *exequatur* solo quando il modo di elezione dei beneficiari sia diverso da quello che è ora.

Per me l'*exequatur* ed il *placet* non salvano nè i credenti, nè lo Stato da nessun pericolo.

Taluno ha esaminato il nostro calendario ed ha visto con orrore che, se noi abolissimo l'*exequatur*, il Papa potrebbe nominare ad un tratto novantacinque vescovi!

Io confesso che quest'orrore non lo sento, ma lo sento invece pel caso che si conservi l'*exequatur* ed il Papa faccia queste nomine.

Nel primo caso, ho detto quale essere dovrebbe, secondo me, la condotta del Governo, e mi pare semplicissima; nel secondo invece io credo che il Governo si troverebbe estremamente imbarazzato.

Novantacinque *pratiche*, come dicono, concernenti novantacinque ecclesiastici da esaminare dal Ministero di grazia e giustizia! Qual criterio prenderà esso per dare agli uni l'*exequatur* e per negarlo agli altri? Sarà la dottrina? Che ne sa lo Stato, e come deve ingerirsi egli nella dottrina teologica? Saranno i costumi? Io credo che altra volta possa essere avvenuto che talora il potere laico abbia negato l'*exequatur* a dei nominati a benefizi, per vizi o per mancanza d'istruzione; ma penso che oggi neppure voi cediate la Corte di Roma possa volerli dare quest'argomento contro di sè. Dunque saremo costretti a dire: io do l'*exequatur* al tale perchè lo credo mio amico, o almeno non nemico, e lo nego al tal altro perchè lo credo nemico. Ora, signori, nelle condizioni presenti, procedendo con questo criterio, dovrete forse negare l'*exequatur* a tutti i novantacinque: e non vorreste farlo. E quando sopra i novantacinque aveste dato l'*exequatur* ad alcuni, e lo aveste negato agli altri, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che quelli ai quali aveste negato l'*exequatur* diventerebbero oggetto d'invidia per coloro ai quali lo aveste concesso. Questi ultimi non avrebbero altra premura che di farsi perdonare dalla Corte di Roma e dal clero a voi ostile il peccato d'essere stati da voi reputati degni del benefizio.

Io mi ricordo di aver conosciute qui in questo palazzo dei vecchi giurisdizionisti, e di aver sentito dire loro che, tutte le volte che avevano scelto col fannicino, come suol dirsi, dei preti non romanisti, come si diceva allora, per proporli alle chiese vescovili della Toscana, costoro riuscivano spesso i più contrari al Governo che li aveva proposti ed aveva loro dato l'*exe-*

quatur; laddove, se qualche volta, accidentalmente o per influenza di Corte od altro, avevano dovuto nominare dei vescovi con fama di romanisti, questi si erano studiati di rientrare in grazia al Governo, dal quale sapevano di essere avversati.

E se il Papa non nomina i vescovi, già altra volta io vi dissi come l'amministrazione delle sedi vacanti sia, dal punto di vista ecclesiastico, nelle mani dei Capitoli. E chi vi ha al dì d'oggi di più ostile a noi, checchè vi abbia detto in contrario qualche oratore, chi ha più ragione che i canonici di esserci ostili? Altre volte la parola *canonico* rappresentava un uomo grasso, ben pasciuto, felice; oggi dire *canonico* è come dire uno che muore di fame, perchè essi sono stati molto più maltrattati che gli altri preti, tantochè in più occasioni sono sorte voci in questa Camera per chiedere che venisse migliorata la sorte loro, oggi miserevolissima.

Io credo quindi che sotto tutti gli aspetti sia necessario, sia utile il procedere verso il sistema della libertà; imperocchè in questo sistema, qualunque sia l'origine di un vescovo, qualunque siano stati gli intendimenti di colui che l'ha nominato, una volta sciolto ogni vincolo tra lo Stato e la Chiesa, segnati nettamente i limiti tra l'una e l'altra di queste potestà, il Papa, il vescovo, il parroco, sentiranno come essi possono usare la loro forza soltanto dall'opinione e dalla fiducia dei loro correligionari, così del clero come del popolo.

Ucco, signori, il perchè io ritengo, come già ho avuto l'onore di dirvi, che non vi sia quel nesso stretto che la Commissione ha creduto di ravvisare fra l'ordinamento della proprietà ecclesiastica e l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*; perchè per me le ragioni dell'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* sono di un ordine più generale, sono diverse da quelle della Commissione. Io non credo che questi diritti, che la Commissione vorrebbe riservati allo Stato, possano essere da esso utilmente esercitati.

Noi consentiamo, gli amici miei ed io, colla Commissione nel desiderio che all'azione oggi esercitata dallo Stato sia sostituita un'azione più conforme al vero spirito di una società religiosa, un'azione per la quale tutti coloro i quali hanno interesse al suo svolgimento prendano parte all'amministrazione di quello che è necessario pel mantenimento dell'associazione stessa.

E nel campo di questo desiderio gli amici miei ed io abbiamo voluto avanzare quanto più fosse possibile senza invadere quello che vogliamo lasciare intatto alla società religiosa. Noi ci siamo detto: vi hanno due maniere di patrimonio ecclesiastico, vi hanno i patrimoni degli enti i quali hanno degli investiti o che ne avranno in avvenire; a questi provvede la costituzione attuale della Chiesa dando l'amministrazione ai beneficiari. Noi possiamo per avventura desiderare che a quest'amministrazione partecipino più o meno

largamente tutti coloro che fanno parte della società religiosa; questo è un desiderio che noi come uomini politici possiamo nutrire, e nulla più; liberi noi, come membri della società religiosa, di far voti e sforzi per far trionfare quest'idea. Ma come legislatori, come membri di quest'Assemblea, non abbiamo il diritto, non abbiamo il dovere, non abbiamo la potestà d'imporla alla Chiesa nè direttamente, nè indirettamente. Non solamente crediamo di non averne il diritto, di non averne il dovere, ma crediamo altresì che ogni passo che facessimo in questa via, non farebbe altro che ritardare la soddisfazione di questo desiderio nostro, di mettere ostacolo a quello che altrimenti per la forza delle cose potrà assai probabilmente avvenire. Fortunatamente abbiamo un campo abbastanza esteso riservato al Governo senza contestazione, neppure per parte della Curia romana; e questo campo è quello degli Economati, l'amministrazione dei quali è da lungo tempo esercitata dall'autorità governativa, e quello del Fondo pel culto, che da cinque o sei anni è un'amministrazione dello Stato.

Con ragione può dirsi, come taluno ha detto, che da quando nel 1861 fu proclamato il principio della libertà della Chiesa, si è sempre camminato in senso opposto a questo principio.

Nè io nego questa dolorosa verità, nè disconosco le difficoltà maggiori che per ciò abbiamo da vincere; ma credo che, se abbiamo fatto male, non sia un motivo per far peggio; credo che, se abbiamo fatto male, dobbiamo, quanto più presto se ne porge l'occasione, arrestarci in questa via.

Il Parlamento ha già fin dall'anno scorso dato una prova della sua ferma volontà di non procedere più oltre in questa via, imperocchè quando l'onorevole ministro delle finanze venne l'anno scorso a proporre di estendere le leggi del 1866 e del 1867 anche ai beni delle parrocchie, questa proposta non ebbe neppure l'onore di una pubblica discussione.

Or dunque, signori, io credo che l'applicazione di questo principio sia stata resa bensì più difficile dalle leggi del 1866 e del 1867, ma non credo che sia stata resa impossibile. Questa cresciuta difficoltà ha richiesto per parte nostra uno studio migliore; ma questo studio, mercè l'opera di alcuni nostri colleghi versatissimi in questa materia, è stato fatto accuratamente, ed a noi almeno è stato per esso dimostrato come, malgrado queste difficoltà sopravvenute per la legislazione del 1866 e del 1867, si possa oggi proporre l'attuazione del principio da noi propugnato.

Noi abbiamo dunque proposto, come vedete nei nostri articoli, che fin d'ora sia tolta allo Stato qualsivoglia ingerenza nell'amministrazione delle temporalità dei diversi enti ecclesiastici, quando manchi il beneficiario. Quando vi sia il beneficiario, non crediamo che lo Stato possa nè debba intervenire nell'amministrazione. Come individui possiamo desiderare un cambia-

mento; ma crediamo che, quanto più vorremo adoperare l'azione dello Stato perchè questo cambiamento avvenga, tanto più ne ritarderemo l'attuazione. Noi abbiamo voluto far cessare quella confusione dei patrimoni dei singoli enti in una specie di patrimonio della Chiesa che l'istituzione degli Economati ha fatto sorgere e durare perdurante la vacanza dei benefici. Ed abbiamo creduto in questa parte soddisfare, per quanto ci sembra possibile, senza invadere l'altrui campo, il desiderio che da quasi tutti gli oratori di questa Camera è stato manifestato. E perciò abbiamo proposto un ordinamento di queste amministrazioni conforme appunto a quello che diversi oratori e la Commissione stessa, o almeno il suo relatore, avevano vagheggiato, un ordinamento nel quale all'elemento ecclesiastico sia congiunto l'elemento laico nell'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici, finchè rimangono vacanti.

Taluno ci ha obbietato, mi pare l'onorevole Sineo, che noi facciamo in questo caso una confusione dei diversi enti, e che disconosciamo la volontà dei testatori, i quali, non alla Chiesa, ma a certi enti hanno voluto attribuire i beni a loro legati; che noi abbiamo voluto anche disconoscere le disposizioni delle leggi del 1866 e 1867, le quali hanno, in parte, altrimenti disposto di queste sostanze.

I nostri articoli, o signori, non meritano queste censure: perchè, rispetto alle leggi del 1866 e 1867, noi abbiamo esplicitamente dichiarato in questi articoli, come si vedrà se la Camera farà ad essi l'onore di discuterli, di riservare tutti i diritti acquisiti per virtù sia della legge del 1866 che della legge del 1867. Noi abbiamo riservato tutte le basi di reparto sancite da queste leggi; e rispetto al primo rimprovero, rispondo invece che abbiamo fatto più certa e spiccata la separazione dei patrimoni degli enti, ed abbiamo decentrato col sopprimere gli Economati. Questi sono otto, e noi abbiamo fatto tante congregazioni quante sono le diocesi; col che, lo ripeto, abbiamo reso un omaggio al decentramento, del pari che alle distribuzioni delle diverse parti del patrimonio ecclesiastico, fra gli enti cui sono destinate.

Taluno ci dice che queste congregazioni non si costituiranno perchè la Chiesa non accetterà questo nostro sistema.

Che la Chiesa non accetti questo nostro sistema in quanto concerne l'immediata sua attuazione, specialmente perchè sarà avversato dal Sommo Pontefice, io sono disposto a crederlo e tanto lo abbiamo creduto che abbiamo pensato di provvedere anche a questa eventualità nell'articolo 28 del nostro progetto, proponendo che le congregazioni si costituiscano anche in quelle diocesi nelle quali per avventura l'autorità ecclesiastica non volesse prendervi parte, e che allora sieno costituite di soli laici.

Queste nostre proposte intendono adunque, come già ho detto, ad attuare immediatamente il prin-

cipio della separazione della Chiesa dallo Stato e ad attuare immediatamente il principio dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica per parte degli interessati, col sostituire, voglia o non voglia l'autorità del clero, delle congregazioni diocesane alle amministrazioni rette ed esercitate ora dallo Stato.

Quando avremo attuato questa separazione, quando questo esempio sarà da noi dato in quel campo nel quale ci è permesso spaziare senza ledere attribuzioni che vogliamo interamente rispettate, noi confidiamo che questo esempio possa fruttare una maggiore vitalità nella Chiesa ed una diminuzione di quel che vi abbia di eccessivo nel potere del Supremo Gerarca. Imperocchè, cessato il potere temporale, cessati i vincoli collo Stato, venuti meno i motivi dell'azione del Pontefice estranei a quelli inerenti all'essenza della società religiosa, io confido che avvenga quello che eloquentemente presagiva l'onorevole Pisanelli stesso pochi giorni fa in questa Camera:

« Quando la Chiesa non potrà più appoggiarsi sullo Stato, diceva l'onorevole Pisanelli, quando non sarà più sicura su questa fittizia base, essa sentirà il bisogno di cercare in sè stessa la forza della sua vita e della sua esplicazione, sentirà il bisogno di cercare la sua base naturale.

« Ed ove volete che la cerchi, ove è possibile che la trovi, fuori che nel sentimento religioso dei credenti? »

Se non che, per conseguire questo scopo dall'onorevole Pisanelli desiderato al pari che da me, il miglior mezzo sembraci quello di togliere completamente la possibilità che la Chiesa cerchi questa sua base nello Stato, di togliere interamente il pericolo che lo Stato voglia esercitare sulla Chiesa una qualche influenza. Ed il professore Pacifici Mazzoni, autore non sospetto in questa materia, scriveva non ha guari a proposito dell'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*: « Non ci spaventiamo di questa immane potenza del Pontefice: finito o prossimo a finire l'agitarsi intorno al Vaticano lo spirito mondano col dominio temporale, quella potenza dovrà necessariamente dispiegarsi al maggior bene della Chiesa; la riforma *immanchevole* della costituzione di questa farà il resto. »

Colla intiera libertà che noi propugniamo, io confido, o signori, che scongiureremo, non solo i pericoli interni, ma anche gli esterni. Prima di tutto a me pare, come dissi anche nel precedente mio discorso, che le più solenni delle nostre promesse fossero quelle concernenti la libertà; e, come esse furono le più solenni, così potranno essere eziandio le più efficaci e le più proficue.

Come già dissi l'altra volta, io ritengo, coll'onorevole Civinini, esagerate le paure che da taluno sono state diverse volte poste innanzi intorno ai pericoli che a noi possono venire prossimamente dalla soluzione della questione romana.

Condonate che io mi spieghi intorno alla prossimità di questi pericoli, all'infuole, alla gravità loro.

Io non credo che nelle condizioni presenti di Europa il beneficio del tempo sia per farci soverchiamente difetto; credo anzi che questo tempo lo avremo; credo che pericoli di violente aggressioni, per la soluzione da noi data alla questione romana, non possano essere per adesso temuti. Credo invece che la questione romana tragga seco non pochi pericoli latenti, pericoli di difficoltà da risorgere ogni giorno; i pericoli di soluzioni violente possono sorgere nell'avvenire, ma, più che per volontà dei Governi, per effetto delle pressioni che una parte della società cattolica degli altri Stati del mondo si studi incessantemente di esercitare sopra i reggitori dei loro paesi.

Io credo che il titolo primo di questa legge possa dare ben poca soddisfazione alle potenze estere, e soprattutto ai cattolici, sia nell'interno che all'estero; e scongiurare ben pochi pericoli; imperocchè molte delle così dette *garanzie*, che nel titolo primo sono sancite, il Pontefice sarebbe sicurissimo di goderle quando anche non fossero scritte nella nostra legislazione. È mia opinione invece che coll'averle tassativamente definite possano crearci degl'imbarazzi, porgere argomento a discussioni diplomatiche ed armare facilmente di pretesti contro di noi i nostri nemici.

Quello che a me pare efficace a scongiurare i pericoli che reputo più temibili è la libertà della Chiesa, è il secondo titolo di questa legge, quando sia interamente svolto in tutte le sue applicazioni, come noi lo proponiamo.

Questa libertà data alla Chiesa non piacerà subito alla Corte di Roma per le influenze sotto le quali oggi essa si trova (il *Sillabo* condanna appunto i principii onde sono informate le nostre proposte), non piacerà certo al cardinale Antonelli. E tanto poco gli piacerà che, se il cardinale Antonelli, giovandosi dei suoi diritti di cittadino italiano, venisse a sedere in questa Camera, per essere logico, dovrebbe votare contro di noi, con gli onorevoli Guerrieri-Gonzaga e Corbetta. (*Voci e risa.* Oh! Che!) Non piaceranno alla Corte di Roma oggi, lo so, ma tengo per fermo che piaceranno alla generalità dei cattolici, o almeno ad una gran parte di essi, tanto in Italia che all'estero, e più tardi piaceranno anche alla Corte di Roma.

Quei dell'interno cominceranno a persuadersi, a prendere gusto, a giovare di queste congregazioni, di questi diritti che noi accordiamo loro. In questo campo, lo ripeto anche una volta, a noi già libero ed aperto, saranno presto ottenuti buoni risultati, e forse questi porteranno al conseguimento di altri vantaggi. Anche maggiore sarà la soddisfazione che, per questo grande esempio nostro, proverà una gran parte di cattolici esteri; e la libertà da voi data alla Chiesa gioverà a diminuire la pressione del partito cattolico dei diversi Stati di Europa, ad amicarci molti di quelli

che oggi sono nostri nemici, a fare che per ciò vengano meno molti dei pericoli temuti dall'estero.

Io posso forse ingannarmi, ma esprimo questa fiducia, come diceva l'onorevole Corbetta l'altro giorno, con un profondo convincimento. Io sono intimamente convinto che i Governi, in quanto sono Governi, non desidererebbero che di lasciarci tranquilli su quello che si attiene alla questione di Roma; e che, se taluni Governi esteri fossero per farci delle minacce e suscitarsi contro dei pericoli, ciò avverrebbe per effetto delle pressioni che su di loro tenteranno di esercitare i più ferventi cattolici di quei paesi. Ebbene, nulla gioverà a diminuire queste inimicizie dei cattolici, e a porvi termine, o almeno a scemare grandemente le loro pressioni sopra i propri Governi, quanto questo splendido esempio; ma a condizione però che lo si dia intiero, assoluto, con fiducia; non dimezzato, non grettamente, ma largamente, intieramente, come noi ve lo proponiamo.

In questo, signori, bisogna poter dire, con piena convinzione, ad alta voce, a bandiera spiegata: *exemplum dedi vobis*. Risponderanno forse: *timeo Danaos et dona ferentes*, come diceva l'onorevole Corbetta? Forse si taluni Governi, non già i popoli.

Avendo io precisamente l'opinione del conte di Cavour, non posso astenermi dal ricordare queste sue belle parole, che credo ancor più vere che belle: « Quando le dottrine della libertà della Chiesa avranno ricevute una solenne sanzione dal Parlamento italiano, io porto speranza che la gran maggioranza della società cattolica assolverà gl'Italiani, e farà cadere su coloro cui spetta la responsabilità delle conseguenze della lotta fatale, che il Pontefice volesse impegnare contro la nazione in mezzo alla quale esso risiede. »

Ma io confido che anche questa lotta non sarebbe lunga; perchè, lo ripeto, caduto il potere temporale, caduta la base sulla quale si appoggiavano coloro che hanno, secondo me, fatto deviare il Pontificato romano dalla strada nella quale sarebbe stato suo vero interesse di mettersi già da lunghi anni, rispetto alla società cattolica e specialmente rispetto all'Italia; venuti meno gli elementi che porgevano occasione e motivo a quel conflitto; cessati quegli effetti del potere temporale che per un po' di tempo gli sopravviveranno, come, non senza ragione, prevedeva una volta l'onorevole Mancini, la Corte di Roma intenderà, perchè è suo antico costume il cambiare il suo modo di agire a seconda dei casi, intenderà, dico, come la sua forza stia nell'opinione dei credenti, nel perfetto accordo con tutte le parti di quella grande società religiosa che si chiama la Chiesa, e che è costituita da tutti gli ordini del clericato e dai fedeli.

Quindi, col profondo convincimento, o signori, di giovare del pari alla sicurezza ed alla quiete dello Stato, e al risvegliarsi di un vivace sentimento religioso, ho proposto, d'accordo con molti miei amici,

questi emendamenti, che caldissimamente vi raccomando, siccome quelli pei quali questa legge può divenire veramente efficace.

La Commissione non mostrava dissentire in genere dalle nostre idee, ma diceva mancarle due condizioni essenziali: mancarle il mandato, mancarle i compagni. « La Commissione, diceva l'onorevole Bonghi, non aveva che due vie: o fermarsi prima, o andare più in là. Per andare più in là si è dimandata: quali sono i compagni? Non sapendolo, si è fermata prima. »

Io, signori, quando parlai l'altra volta, chiesi alla Camera che questo mandato fosse concesso alla Commissione, e, quando la Camera consentì, essa prese l'impegno di esaminare gli emendamenti che insieme con alcuni amici ebbi l'onore di proporre.

I compagni allora erano pochi; nonostante erano tali che credo non potesse dispiacere alla Commissione di far con essi la via; ora sono cresciuti fino ad ottanta, e credo sieno pur sempre tali da non dispiacere nè alla Commissione nè a chicchessia di andare innanzi con loro.

Sono io troppo ardito se oso sperare, signori, che, dopo aver così soddisfatto i due desiderii della Commissione, dopo aver rimosso i due ostacoli che mi opponeva, essa consenta che questi emendamenti sieno, non dico già approvati, ma esaminati e discussi; che sieno presi dalla Camera in quel maturo esame, di cui ritengo meritevole l'altissimo argomento, che mi recherò sempre ad onore, avvenga quel che si vuole, di avere svolto in quest'Assemblea? (Bravo! Bene! a destra)

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per svolgere il suo articolo 17, che contrappone all'articolo 17 della Commissione, e che è in un ordine d'idee affatto opposto a quelle esposte dall'onorevole Peruzzi.

L'articolo è questo:

« Sono abrogate le cautele preventive del regio *exequatur*, del regio *placet* e di ogni altra forma di assenso governativo, necessario alla pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, salvo per quelli riguardanti le provviste beneficarie, l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici, il mutamento di circoscrizioni ecclesiastiche, ogni imposizione di tasse e diritti e la erezione di nuovi istituti ecclesiastici.

« Nondimeno, per l'esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici, è vietato ogni uso di mezzi coattivi, nè sarà concesso a tal fine l'impiego del braccio secolare. »

MANCINI. Alcuni accordi presi dalla Commissione coi singoli proponenti gli emendamenti sopra questo articolo 17, per avventura potranno facilitare il mio compito, e rendere più breve da parte della Camera l'esercizio della sua indulgenza. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati a prendere

i loro posti, ed a lasciare che la discussione proceda dignitosa come fu fino adesso.

MANCINI. È superfluo richiamare l'attenzione della Camera, sopra l'immensa importanza, non solo tradizionale e teorica, ma giuridica e pratica della rinunzia cui lo Stato viene a consentire con questo articolo 17. Non concessione o tolleranza dei Pontefici, ma un eminente diritto, o meglio l'adempimento di un dovere indeclinabile inerente all'ufficio stesso della civile sovranità, fu ognora considerata l'interposizione dell'*exequatur* e del *placet* sopra gli atti e provvedimenti delle autorità ecclesiastiche. Invero la Chiesa ha per molti secoli preteso, e non ha certamente abbandonato questa antica sua pretensione, di essere una società perfetta, un vero Governo, cui non facessero difetto e il potere legislativo e il giudiziario.

Essa dunque, prima nei Concilii, ed oggi poi anche per opera individuale del Pontefice, può mutare da cima a fondo tutta la sua legislazione, tutte le norme che regolano la vita degli istituti ecclesiastici; essa inoltre provvede i singoli benefici; essa infine può emettere provvedimenti e far atti i quali, sotto l'apparenza di regolare cose di religione, direttamente feriscono e compromettono i diritti della società civile ed interessi indubitabilmente civili e temporali.

Conseguentemente fu ognora ritenuto essere indispensabile che, avanti di darsi esecuzione ad atti ed a provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, la sovranità civile esercitasse un diritto di ispezione necessario alla propria difesa, verificasse cioè se nell'emanazione di quegli atti l'autorità ecclesiastica si fosse contenuta nei confini della propria competenza, ovvero, eccedendoli, avesse disposto sopra materie ad essa estranee, e se infine l'atto, per la sua natura ed oggetto, si appalesasse ripugnante alle leggi, od altrimenti pericoloso e funesto alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico. Era quindi richiesta una preventiva dichiarazione del Governo che non vi fossero ostacoli e inconvenienti di simil sorta, e che non vi fosse quindi ragione d'impedire l'esecuzione e pubblicazione dell'atto ecclesiastico, il che costituisce quella che, sotto diverse forme, ora si è chiamata concessione dell'*exequatur*, ora del regio *placet*, di regio gradimento, ed ha ben anche assunto altre svariate e non men conosciute denominazioni.

Come vedete adunque, signori, è un diritto di vigilanza e di difesa per la integrità ed incolumità delle ragioni della sociale sovranità, che viene esercitata ed esplicita mediante questa istituzione. I sovrani cattolici, i quali si picchiavano il petto, e maggiormente si mostravano devoti ai principii del cattolicesimo; quelli stessi che, con feroce intolleranza, esagerarono il loro zelo fino a mandar centinaia e migliaia di vittime sui roghi dell'inquisizione (e basti tra essi rammentare Filippo II di Spagna), furono sempre tenaci e gelosis-

simi custodi dell'esercizio di questo diritto, parendo ad essi che potevasi esercitarlo con temperanza, con deferenza e riguardi verso il Pontificato e la Chiesa, l'abbandonarlo però fosse colpa ad essi interdetta per debito medesimo della loro eminente potestà.

Ora, signori, l'Italia, prima fra tutti gli Stati cattolici, ad eccezione del Belgio che ne diede l'esempio nella sua Costituzione del 1830, verrebbe con questo articolo a dichiarare che siffatta istituzione rimane completamente abbandonata, e che lo Stato rinuncia all'esercizio di questo che io ben chiamerei, più che suo diritto, un suo dovere.

Grande, incontrastabile è adunque l'importanza di questa concessione. Tale innovazione sola potrebbe significare al cospetto del mondo cattolico quali sono i sentimenti della nazione italiana, attestati dai suoi rappresentanti, e come essa abbondi nel senso di una fiducia della quale sarebbe impossibile trovar largo esempio, e sarà molto difficile che presto se ne vegga l'imitazione presso le altre nazioni ed i Governi cattolici di Europa.

Ciò nondimeno, la Commissione ha compreso che non si poteva rinunciare alla difesa ed all'inclumità dello Stato; che, abbandonando il sistema finora applicato, era indispensabile surrogarvi un sistema diverso. E se io interpreto bene l'intimo senso e scopo delle proposte, esse possono considerarsi formolate ed attuate negli articoli di legge, che abbiamo sotto gli occhi, nella seguente guisa: si abolisca ogni ingerenza preventiva che lo Stato esercita mercè questa istituzione; dovranno subirsi gli atti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica; essi potranno essere liberamente pubblicati, liberamente eseguiti; non avranno più bisogno perciò di una preventiva permissione ed autorizzazione del Governo; ma codesta esecuzione sia fatta a rischio e pericolo degli esecutori, e sotto la loro responsabilità, per modo che a questa ingerenza preventiva venga surrogata una garanzia posteriore, la possibilità cioè della repressione o di un giudizio ai tribunali, acciò gli atti o provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, i quali possono produrre detrimento ai diritti della sovranità civile od a quelli dei cittadini, ovvero compromettere l'ordine pubblico, rimangano circoscritti, resi impotenti ed inabili a nuocere, dichiarati privi e destituiti di ogni specie di giuridici effetti.

In somma tutto quello che lo Stato finora poteva impedire, ed impediva preventivamente in via amministrativa e discrezionale col mezzo dell'*exequatur*, sarà d'ora innanzi impedito con l'azione normale e riparatrice delle leggi e de' tribunali; ed a ciò si riferisce l'articolo 18 della presente legge, la cui discussione naturalmente s'intende riservata. Ma per mostrare alla Camera che l'abbandono che si propone dell'istituzione, della quale è parola nell'articolo 17, più che l'abdicazione dei doveri dello Stato, è la sostituzione di una forma di difesa assai più conveniente agli or-

dini liberi ed al concetto dello Stato moderno, era indispensabile che fosse messo in rapporto l'articolo 17 col successivo articolo 18.

Fatta questa prima riserva, un altro criterio ha ben anco guidato le proposte della Commissione. Essa riconosce che, almeno in alcune speciali materie, sia per la somma importanza, sia per la qualità e natura di esse, che direttamente riguardano l'interesse della sovranità civile o dei singoli cittadini, benchè questo interesse sia misto e contemperato con provvedimenti d'indole religiosa ed ecclesiastica, sia necessità indeclinabile che almeno fino a quando nuove leggi non regolino diversamente alcune parti della economia della Chiesa, specialmente della proprietà ecclesiastica e della vita degli enti morali ecclesiastici, non abbandonare, ma tuttavia conservare in forma di speciali eccezioni il regio *exequatur* ed il *placet*.

Quando si consenta nel sistema della proposta, quando si accetti il principio che muove la Commissione, ed in nome del quale fu indotta la maggioranza di quest'Assemblea a rinunciare ai diritti dello Stato nelle nomine dei vescovi, tutta l'indagine può ridursi a determinare quali eccezioni debbano essere in quest'articolo 17 introdotte, e ad esaminare se quelle che la Commissione indica siano sufficienti, o se logicamente e necessariamente dal criterio e dal concetto razionale che essa ha adottato non derivi il bisogno e la giustizia di aggiungere anche alcune altre eccezioni, alle quali precisamente accennano gli emendamenti da me formolati e proposti.

Taluno degli onorevoli nostri colleghi muoveva un primo dubbio, quello cioè se, avendo la Commissione proposto di mantenere per eccezione l'*exequatur* negli atti che riguardano le *provviste beneficarie*, non meno che negli atti concernenti l'*alienazione o destinazione dei beni ecclesiastici*, non debbasi comprendervi ben anco quegli atti coi quali possa venire regolata e mutata da parte dell'autorità ecclesiastica la *materia beneficaria*; imperocchè ognuno comprende essere forse di minore importanza l'abuso possibile dell'autorità ecclesiastica nella scelta di un individuo per la collazione di un beneficio, che quello da temersi dalla emanazione di nuove norme costitutive del sistema in genere di conferimento dei benefizi ecclesiastici, sostituendo, per modo di esempio, ai benefizi elettivi la collazione diretta di una determinata autorità, e facendo una ipotesi la quale potrebbe non sembrare impossibile a chi abbia seguito con diligenza il corso della storia ecclesiastica e la sistematica invasione dell'autorità papale a danno delle autorità inferiori, laddove per avventura una Bolla dichiarasse di concentrare nella persona del Pontefice la potestà di conferire dal primo all'ultimo tutti i benefizi di ogni sorta, facendosene l'esclusivo collatore.

Ognuno può comprendere se provvedimenti di questa natura non feriscano ben più profondamente an-

cora l'interesse della sovranità civile di quello che lo possa la facoltà di conferire un determinato beneficio.

Può farsi un'altra domanda ancora. Si può chiedere se non esistano nella legislazione ecclesiastica non pochi atti, i quali giustamente abbiano sollevato una legittima resistenza ed un'opposizione insuperabile da parte degli Stati cattolici, essendo riconosciuto che non avrebbero potuto essere accettati e posti ad esecuzione senza distruggere il principio dell'indipendenza dello Stato, e se atti somiglianti, i quali emanassero in avvenire dall'autorità del Pontefice, sarebbero secondo lo spirito dell'articolo 17, compresi nelle eccezioni, ovvero se queste eccezioni dovranno intendersi così tassative e limitate da doversi ritenere fuori di esse assolutamente concesso al Pontefice e ad ogni autorità ecclesiastica di provvedere come crederanno meglio nelle materie ecclesiastiche, e senza possibile conoscenza ed ingerenza dello Stato.

Così la celebre bolla *Unam sanctam*, quella *In Coena Domini*, la bolla *Unigenitus* non furono ricevute, e non potevano essere ricevute in molti Stati cattolici, come del pari parecchi canoni del Concilio tridentino. Ma, se domani il Pontefice vorrà rifare questi atti, riprodurli in forma di nuove bolle o brevi, avranno essi bisogno dell'*exequatur*? Se allora noi andremo a consultare l'articolo 17, che cosa vi leggeremo? Che, non trattandosi nè di alienazione nè di destinazione di beni ecclesiastici, nè di provviste di benefici, noi abbiamo dichiarato che l'ingerenza dello Stato cessava completamente, e che non vi sia in alcun modo fatta riserva del regio *exequatur*. Ma agli occhi miei, se una eccezione debba farsi, se qualche eccezione è legittimamente da introdursi, ancor più di quella riguardante la provvista dei singoli benefici o l'alienazione di un pezzo di terra, dovrebbero fare riserva eccezionalmente dell'*exequatur* per quegli atti i quali, benchè emanino dall'autorità ecclesiastica, pure evidentemente eccedono la sfera delle di lei competenze, ed invadono il campo su cui è esclusivamente riservato di emanare leggi e provvedimenti alla sovranità ed autorità civile.

Poichè la Commissione è entrata in questo sistema di eccezioni, nel mio emendamento ne sono indicate altre tre, sulle quali io domando e spero qualche spiegazione dalla Commissione, per organo del suo relatore, e dal Governo.

Primamente si chiede se si creda che la potestà ecclesiastica possa da sè sola in avvenire, a proprio libito, mutare le *circoscrizioni ecclesiastiche* delle diocesi o parrocchie; se gli atti operativi di questi mutamenti debbano stare nelle eccezioni o nella regola; e se la legittimità dell'ingerenza dello Stato possa essere menomamente posta in contestazione sopra atti di questa natura.

Badate, o signori, che non sempre un mutamento di circoscrizione estingue o crea un corpo morale: possono continuare a sussistere due diocesi o parrocchie, di-

staccando alcuni comuni o frazioni di popolazioni da una diocesi o parrocchia ed aggregandoli ad un'altra. E ciò talvolta può essere decretato, anche per far dipendere alcune famiglie ed alcuni individui del clero piuttosto da certi superiori che da certi altri, secondo gli intenti che in varie circostanze si può proporre l'autorità ecclesiastica.

Ad ogni modo siffatta questione interessa, oppure no, le popolazioni e le necessità del pubblico servizio? Si viene, oppure no, in tal guisa ad operare un mutamento nel contenuto di uno dei corpi morali, alterandone la sostanza mercè una aggregazione od una separazione?

A me pare non potersene dubitare, anche discorrendo in questo argomento dalla Commissione, tuttochè ad essa pure sia sembrato non potersi mettere in dubbio la legittima ingerenza dello Stato.

Rimarrà quindi a vedere dove e come ciò debba essere espresso nel testo dell'articolo. Per me sono pronto ad accettare qualunque redazione, la quale ciò chiaramente indichi e significhi.

L'altra sulle eccezioni aggiunte nel mio emendamento, riguarda la *creazione di nuovi istituti ecclesiastici*, e come questo argomento ha relazione con l'altro delle congregazioni religiose non autorizzate dallo Stato, ed al pericolo di veder sorgere istituti aventi uno scopo inconciliabile colla tranquillità del nostro Stato e coi principii fondamentali del nostro diritto pubblico, ognuno facilmente si persuaderà che gli atti dell'autorità ecclesiastica, appartenenti a codesta specie, debbonsi comprendere tra quelli che interessano così direttamente e profondamente lo Stato, da non potersi ad esso ricusare legittimità d'ingerenza.

Finalmente una terza eccezione, di cui propongo l'aggiunzione, riguarda le tasse e i diritti da pagarsi agli ecclesiastici per loro atti o servizi, essendo noto quali e quante contese abbia in diverse epoche suscitato tra l'autorità ecclesiastica e la civile quest'argomento delle tariffe e delle tasse ecclesiastiche. Pochi ignorano come la famosa tariffa innocenziana incontrasse vigorosa resistenza in molti Stati cattolici, che la trovarono esorbitante e non ne vollero autorizzare l'esecuzione. Checchè ne sia, oggidì lo Stato deve ritirare qualunque ingerenza e partecipazione dagli atti dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda la determinazione delle tasse e diritti da pagarsi, quasi tributo al clero, dalle parti interessate? E non vi trattiene il pericolo di assoggettare i nostri concittadini ad indebite gravezze senza loro consentimento?

Seguitemi col pensiero, o signori, in una deserta campagna, tenete conto della fede sincera del povero paesano, del rozzo contadino; sarà lecito ad un curato di aggravare a suo piacimento quelli che egli chiama diritti di stola bianca e nera, cioè l'onorario da percepirsi per far tumulare il cadavere del figlio o di un vecchio genitore? Questo popolano dovrà rimanere

senza alcuna protezione dello Stato, nè vi sarà alcun mezzo per porre un limite a simili gravzze? Egli si presenterà al tribunale, ma il tribunale, percorrendo il vostro articolo 17, dirà: che volete? Il legislatore ha dichiarato che gli atti dell'autorità ecclesiastica debbono essere liberi, e che, fuori di poche e determinate eccezioni, si possono eseguire senza il bisogno della autorizzazione dello Stato; conseguentemente sono atti per sé efficaci ed esecutori. E potrete anche trovare qualche magistrato, per avventura iniziato in un certo ordine di idee, che al bisogno udiamo invocare in questa Assemblea, per vederlo poi, dopo un istante, con incoerenza abbandonato, il quale soggiungerà a nome de' principii male intesi e peggio applicati di libertà: tutto dev'essere spontaneo e libero nel regime della Chiesa; chi non vuol pagare quella tassa è libero di non chiedere l'ufficio dei ministri di religione, di non far battezzare suo figlio, di non far accompagnare alla tomba suo padre, come se in questa materia non vi fossero pressioni e violenze morali ancora più potenti ed irresistibili delle stesse violenze fisiche.

Ora, se queste materie sono indubitatamente tali che riguardano, più che la religione in astratto, interessi civili e temporali; se la Commissione è ferma nell'avviso che lo Stato, pur rinunciando al suo diritto dell'*exequatur* e del *placet*, debba, con alcune benchè limitate eccezioni, provvedere almeno acciò gli esposti più gravi inconvenienti e danni non avvengano; io non credo che possa ragionevolmente venir respinta la modesta proposta dei miei emendamenti.

Io accetto, come vedete, il sacrificio che volete fare; vi seguo in questo abbandono, che mi sembra una generosa prodigalità dello Stato, se pure non sia un imprudente oblio dei propri doveri; ma ciò facciasi dentro quei limiti in cui possa l'ordine pubblico non ricevere irreparabile detrimento.

Giova tuttavia non lasciare ignorare alla Camera che nel seno della Commissione erasi fatta strada una proposta più semplice; ed alle eccezionali riserve dell'*exequatur* su tutti gli atti riguardanti le *provviste beneficiarie* e *l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici* erasi manifestata propensione ad aggiungere pur anche una terza categoria di atti, enunciandola con una formola abbastanza comprensiva, cioè quelli che importassero ogni alterazione negli istituti ecclesiastici.

Questa semplice aggiunta forse potrebbe bastare a dissipare i timori che mi preoccupano, perchè da un lato renderebbe per avventura inutile di esaminare la questione della circoscrizione delle diocesi e parrocchie, non potendo certamente codesti mutamenti aver luogo senza operarsi un'alterazione nella costituzione territoriale ed organica di quegli enti morali. Potrebbe forse ancora non obbligarci a parlare della erezione di nuovi istituti ecclesiastici, giacchè sarebbe anche que-

sta un'alterazione nello stato anteriore di essi. E finalmente la stessa questione delle *tasse*, e l'altra circa gli atti che variassero le norme regolatrici della materia beneficiaria, potrebbero considerarle assorbite dalla riserva dell'*exequatur* sopra gli atti che introducessero qualunque alterazione od innovazione negli istituti ecclesiastici.

Io spero, o signori, che il Ministero non solleverà invincibili difficoltà, salvo che persista nel suo sistema di respingere in modo assoluto ogni proposta, guidandosi col proposito di combattere egualmente e le mie proposte e quelle della Commissione. Ma, laddove si creda opportuno, come io lo credo, di aggiungere alcune eccezioni, dichiaro essere a me indifferente, o che si aderisca alla mia speciale proposta di aggiungere quelle altre eccezioni, o di sostituire invece la formola generica *ed ogni alterazione negli istituti ecclesiastici*; nel qual caso non insisterò sugli emendamenti da me proposti, e sono disposto a votare la formola che venisse raccomandata dalla Commissione.

Un altro dubbio ancora è necessario che venga chiarito, e prego l'onorevole guardasigilli di darmi una risposta categorica a questo riguardo. Io la prevedo, e non può essere dubbia; tuttavia è utile una sua esplicita dichiarazione.

Noi veniamo con questa disposizione dell'articolo 17 ad abolire l'*exequatur* ed il *placet*; ma intendiamoci bene, certamente essi non sono aboliti che per l'avvenire. Non è dunque da temersi che tutti quegli atti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, che sono rimasti allo stato di conato e di progetto fino da oggi nei diversi paesi d'Italia, perchè l'autorità civile mentre si trovava investita del legittimo esercizio di quei diritti, giudicò che dovessero essere respinti come incompatibili colle leggi e cogli ordini dello Stato, che in un momento, mercè la votazione dell'articolo 17 e la emanazione di questa legge, vengano di un tratto tutti a convalidarsi e ad assumere quel vigore che non hanno mai avuto finora, dappoichè altrimenti io sarei costretto a votare contro l'articolo e contro la legge intera, non potendo più concepire la portata e gli effetti che deriverebbero dalla proposta abolizione. Certamente le leggi non sono retroattive, non provvedono che per l'avvenire, e conseguentemente anche certe facoltà giuridiche, le quali cessano alle sopravvenienze di una nuova legge, sino a che sono state in vita e legittimamente esercitate, hanno dovuto imprimere agli atti sui quali si esercitarono tale un carattere ed una condizione di effetti giuridici, che rimangono necessariamente inalterabili.

Ad ogni modo, io chiedo e desidero dal Governo l'espresa e speciale dichiarazione che tutte le bolle, tutti i canoni di Concilii, regole di cancelleria, e, infine, quell'immenso cumulo di atti, anche particolari, dell'autorità ecclesiastica, che finora lo Stato nelle varie provincie italiane trovansi di aver respinto, nell'eserci-

zio del suo legittimo diritto dell'*exequatur*, come immeritevoli di accoglimento e di esecuzione, rimangano nello stato in cui sono e non vengano ad acquistare una efficacia che nel momento in cui parliamo non hanno; dappoichè tale non è nè potrebbe essere, secondo i principii generali del diritto, l'efficacia retroattiva dell'articolo 17, che verrà sottoposto ai vostri voti.

Un'ultima considerazione mi è suggerita dalla soverchia generalità di una espressione adoperata nel principio di questo articolo 17.

La Commissione propone di abolire non solo il regio *exequatur* ed il *placet*, ma ben anche ogni altra forma di assenso governativo.

Io non dubito, ed attendo che l'onorevole relatore con le sue dichiarazioni tolga ogni possibile incertezza che, volendosi abolire ogni assenso governativo, s'intenda solo di quegli assensi che servono a permettere la pubblicazione ed esecuzione di bolle ed atti dell'autorità ecclesiastica; non di quegli altri che sono esercizi di autorità propria e diretta dello Stato in materie di sua incontrastabile competenza, e specialmente intorno a questi due oggetti, cioè circa la *creazione, modo di esistenza ed esercizio dei diritti e cessazione dei corpi morali*, e circa *i beni e le proprietà ecclesiastiche*, imperocchè i diritti di quella specie ed altri analoghi vengono alla potestà civile dal Codice civile, a cui nessuno intende in questo momento di apportare la menoma mutazione o deroga, e però con la legge attuale non s'intende in alcuna guisa pregiudicarli.

Avvertirò che il pericolo d'inesatta interpretazione potrebbe essere principalmente prodotto dal trovarsi compresa fra le eccezioni di quest'articolo 17 la riserva dell'assenso governativo sugli atti che riguardano l'*alienazione dei beni ecclesiastici*. E poichè è noto che il Governo oggi permette l'alienazione dei beni ecclesiastici appunto in virtù delle disposizioni del Codice civile, e sotto forma di esercizio diretto della propria autorità, e non già unicamente apponendo l'*exequatur* ad un atto dell'autorità ecclesiastica, potrebbesi forse argomentare dalla natura di questa eccezione alle generalità comprensive della regola; potrebbesi un belgiorno sostenere che, anche dei poteri diretti e propri conferiti e mantenuti nello Stato dal Codice civile, con la presente legge se ne sia conservata soltanto una parte, cioè siasi conservato solamente il diritto di permettere o d'impedire l'*alienazione dei beni ecclesiastici*, ma lo Stato siasi spogliato dei poteri che il Codice civile e gli stessi principii fondamentali del pubblico diritto gli attribuiscono in modo esclusivo per l'*erezione dei corpi morali*, per *determinare le norme secondo le quali essi devono vivere*, e per farli cessare.

Non essendo nella intenzione di alcuno, nè del Governo, nè della Commissione, di produrre un simile effetto, io mi sono accostato all'idea di non lasciare nel-

l'incertezza un argomento di tanta importanza, e quindi di aggiungere, di accordo anche col resto della Commissione, a quest'articolo 17 l'esplicita dichiarazione, che con questo articolo non s'intende di apportare alcuna innovazione alle disposizioni del Codice civile ed alla legislazione richiamata nel suo articolo 2, in quanto concernono la *creazione, il modo d'esistenza e la capacità di tutti gli enti morali*, e perciò degli *enti morali ecclesiastici*, esclusivamente contemplati nella legge attuale, rispetto a' quali è manifesto non potersi operare alcuna modificazione o mutamento senza l'autorizzazione dello Stato.

Con questi emendamenti e dichiarazioni a me sembra che l'articolo 17 potrebbe venire accettato.

Ora, poichè sono in discussione contemporaneamente gli articoli 17 e 19, sopra la materia di questo ultimo mi si consenta un'osservazione. Con questo articolo si promette di provvedere con una legge ulteriore all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche ed alla creazione degli enti giuridici che debbono rappresentarle, non che alla distribuzione tra essi dell'asse ecclesiastico, coll'abolizione delle amministrazioni governative del Fondo del culto e degli economati regi, e delle spese di culto iscritte in bilancio. Io dichiaro che applaudisco di cuore a questa promessa, la quale mi lascia vedere, da lontano almeno, nel riordinamento e nel regime della proprietà ecclesiastica, una possibile influenza ed una legittima ingerenza del laicato dei credenti, parte integrante ed essenzialissima della Chiesa; e per parte mia, benchè faccia molte riserve sopra parecchi articoli del disegno proposto dall'onorevole Peruzzi e da altri nostri colleghi, specialmente circa le congregazioni religiose non autorizzate; pure, quanto al concetto generale di attribuire a congregazioni laiche una seria e diretta ingerenza nell'amministrazione e reggimento dei beni ecclesiastici, vi aderisco pienamente, e bramerei che l'articolo 19, sebbene non sia che una promessa, possibilmente accennasse nella promessa medesima i criteri e principii che dovranno formare oggetto di studi nella discussione del futuro disegno di legge.

Tuttavia, o signori, ho udito far cenno di un desiderio, che probabilmente potrà tradursi in una concreta proposta. Allorchè una tale proposta si presentasse, mi riserverei di combatterla o emendarla, e di esaminare se il regolamento ne conceda un'ampia e nuova discussione; ma fin d'ora accennerò quale ne sia lo scopo, acciò la Camera ne apprezzi l'importanza.

Finora, per quanto riguarda la proprietà ecclesiastica, vi sono parecchi paesi d'Italia in cui la Chiesa è costituita per le leggi di ammortizzazione nella incapacità di fare nuovi acquisti (come in virtù delle leggi Leopoldine in Toscana, e della legislazione antica napoletana, che risale fino a Federico II, nelle provincie napoletane).

Si sono sollevati dei dubbi, soprattutto per un articolo della legge abolitiva degli ordini religiosi del 1866, se per avventura si fosse venuto, senza pensarci e senza averlo voluto, con esso a restituire la capacità di acquistare alla Chiesa, e ad abolire tacitamente queste leggi di ammortizzazione di Toscana e di Napoli, queste secolari e venerate istituzioni, sostituendovi la legge piemontese del 5 giugno 1850, la quale non trovasi punto estesa a codeste provincie con verun atto legislativo.

Ora, se mai venisse a proporsi fin d'ora di aggiungere a questo disegno di legge l'abolizione delle leggi di ammortizzazione di Toscana e di Napoli e la restituzione della capacità di nuovi acquisti alla Chiesa nelle anzidette provincie, con estendere ad esse la legge del 5 giugno 1850, mi basti rammentare che una tale questione fu lungamente dibattuta in occasione della compilazione del Codice civile, nel seno della Commissione incaricata della sua finale revisione e coordinamento; e nell'articolo 2 si dovette riconoscere la necessità di lasciare su tale materia la legislazione delle varie provincie italiane nel suo stato difforme, fino a che, con legge generale ed unica, potesse uniformemente provvedersi al riordinamento della proprietà ecclesiastica.

In altri termini quella Commissione, composta di numerosi giureconsulti, dovette rimanere convinta che, anche in un Codice civile unico, non era possibile, senza difficoltà pratiche gravissime, che l'ora avanzata non mi permette di venire in questo momento enumerando, trovasse la sua sede l'estensione uniforme della legge 5 giugno 1850 alle provincie dove la Chiesa non aveva la capacità di novelli acquisti.

Ora io non mi credo obbligato ad esprimere una opinione improvvisa sul merito della questione, e solamente mi restringo per ora ad una osservazione di ordine.

Questa disposizione, signori, è la prima nell'ordine dei molti articoli proposti dall'onorevole Peruzzi e colleghi. Delle due cose l'una: se la Camera desidera di discutere quegli articoli, e di giudicare con piena cognizione ed esame se essi meritano di essere accolti o respinti, in tal caso la questione trova necessariamente la sua sede, e dovrà essere maturamente discussa e decisa insieme col regolamento di tutto il resto dell'importante materia.

Ma se in vece fosse approvato l'articolo 19, che propone la Commissione d'accordo col Ministero; se fosse deliberato che tutte le materie relative al riordinamento ed al regime della proprietà ecclesiastica sono riservate ad una successiva legge speciale e ad altro tempo, badate, signori, che si commetterebbe una grande imprudenza ed un grande errore, a mio avviso, nel distaccare da' rimanenti articoli dell'onorevole Peruzzi e nell'approvare fin da ora quelli che

soli rappresentano veramente una nuova larghezza che si vorrebbe usare alla Chiesa ed agli istituti ecclesiastici, concedendo loro la capacità de' nuovi acquisti in quasi mezza Italia, dove oggi ne sono ritenuti incapaci, senza il compenso della istituzione di quelle congregazioni laiche, le quali almeno ci rassicurerebbero circa la buona amministrazione dei beni ecclesiastici, stabilirebbero una tal quale dipendenza del clero verso il laicato dei credenti.

Quando voi farete quella nuova legge, questa concessione alla Chiesa sarà uno dei mezzi di cui potrete efficacemente usare perchè l'intera legge sia accettata ed anche gradita od almeno incontrare minori ostacoli alla sua esecuzione.

All'opposto, se, mediante l'improvvisa proposta di un emendamento da aggiungersi in questa legge, si operasse un cambiamento così radicale, il quale importa che la Toscana e le provincie napoletane verrebbero in un istante a mutare il loro diritto pubblico di secoli, senza una proposta governativa, senza relazione di una Commissione che l'abbia discussa, senza veruna preparazione, senza disposizioni transitorie sui processi pendenti e senza che ciascun membro di questa Assemblea potesse reputarsi sufficientemente illuminato, mentre sarebbe necessaria la cognizione di una serie di documenti importantissimi, un tal fatto, senza essere nella volontà dei proponenti, avrebbe l'apparenza di una sorpresa e toglierebbe al voto della Camera qualunque autorità ed ogni morale significazione al cospetto del paese.

Io dunque conchiudo, non volendo più oltre abusare, attesa l'ora inoltrata, della vostra benevola attenzione. Se il Governo persiste nel suo sistema di un'abolizione completa e senza veruna eccezione o riserva, io mi accosterò al sistema ultimo che la Commissione venne formolando, laddove il suo relatore, colle dichiarazioni che dal medesimo attenderò, metta in tranquillità gli scrupoli e ragionevoli timori che nelle osservazioni fin qui esposte ho manifestati.

Per ciò che riguarda il Governo, io desidero che esso categoricamente mi assicuri che l'articolo 17 non attribuisce validità a tutti quegli atti, di qualsivoglia carattere, legislativo, giudiziario, o di concessione graziosa dell'autorità ecclesiastica, sui quali, per un motivo qualsiasi, fino ad oggi fu negato dall'autorità civile l'*exequatur* ed il *placet*. Bramo venire assicurato altresì che, quando si abolisce ogni assenso governativo, non si pensa ad arrecare la menoma mutazione alla legislazione esistente quanto alla *creazione*, alla *vita* e *capacità* dei *corpi morali*, e conseguentemente circa l'immutabilità delle loro condizioni di esistenza, senza l'intervenzione del Governo.

Finalmente, in ciò che riguarda l'articolo 19, io lo accetto come è proposto dalla Commissione, ma spero che non vengasi a proporre, come emendamento a que-

st'articolo o all'articolo 17, l'estensione della legge 5 giugno 1850 ai paesi dove oggi sono in vigore le leggi dell'ammortizzazione ecclesiastica, senza neanche aver riguardo alle liti pendenti in proposito, che certamente non possono nè debbono rimanere pregiudicate da un voto della Camera senza sufficiente esame; che se una tale questione venisse a sorgere, non si potrebbe impedire che fosse discussa, non già con un solitario dialogo tra il proponente l'emendamento ed il relatore della Commissione, ma colla debita ampiezza, e permettendo ad ogni membro della Camera di prendervi parte, come mi riserverei di proporre al bisogno. Ma voglio confidare che questo bisogno non sorgerà e che ci affretteremo ormai al termine di questa legge, nella quale l'articolo 18 è il più importante che ancora rimane a discutere, quello cioè che affiderà per l'avvenire l'incolumità dello Stato e dei suoi vitali interessi alla giustizia ed imparzialità dei tribunali.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Viarana ha la parola per presentare una relazione.

VIARANA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione per la legge sul censimento generale della popolazione. (V. *Stampato n° 61-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 6 1/2 pomeridiane.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Proposte del deputato Peruzzi ed altri svolte nella seduta del 16 marzo 1871

TITOLO II.

Relazioni della Chiesa collo Stato.

Art. 20.

Gli Enti ed Istituti ecclesiastici riconosciuti dalla legge, fondati o da fondarsi, possono acquistare e possedere sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi comuni.

Però i beni immobili di nuovo acquisto dovranno venderli entro un biennio e il prezzo esserne convertito nei modi permessi dalla legge.

Sono eccettuati dalla conversione gli edifici che sono destinati al conseguimento dello scopo speciale dell'Ente o Istituto cui appartengono.

Art. 21.

Gli atti che importano alienazione, ipoteca o onere reale sui beni appartenenti agli Enti ed Istituti ecclesiastici, come pure gli atti che importano cambiamento di destinazione o trasformazione di detti beni e rinvestimento di capitali, devono essere autorizzati, sulla istanza dei rappresentanti di tali istituti, dal tribunale civile del luogo nel quale sono i beni, previo accertamento della utilità dell'atto e delle cautele del rinvestimento, nelle forme prescritte dal titolo I del libro 3° del Codice di procedura civile.

Le vendite dei beni immobili devono essere eseguite colle forme prescritte dall'articolo 825 e seguenti del Codice stesso.

Art. 22.

La direzione dei seminari diocesani è lasciata libera ai vescovi, senza nessuna ingerenza delle autorità scolastiche nella durata, nell'ordine, nel numero, nella materia degli insegnamenti e nella scelta dei professori.

In caso di controversia per temporanea chiusura, ordinata dall'autorità amministrativa nei casi e modi indicati dalle leggi vigenti, decidono sulla istanza degli interessati i tribunali ordinari, ai termini dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato E.

Art. 23.

È abrogata ogni disposizione o consuetudine che prescriba il preventivo permesso del Governo ai cittadini i quali intendono di associarsi per fini religiosi.

Tuttavia le associazioni religiose non hanno la capacità di acquistare e possedere, finchè non vengano riconosciute per legge quali corpi morali.

Art. 24.

Sono aboliti i regi Economati in quanto concerne l'amministrazione dei benefizi vacanti.

I diritti e gli obblighi dei regi Economati e le relative attribuzioni esercitate dal Ministero di grazia, giustizia e culti, sono delegati alle congregazioni diocesane.

Art. 25.

L'amministrazione del Fondo per il culto è abolita.

Art. 26.

Detratte le quote spettanti ai Comuni, di cui nel primo alinea dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (1) e nell'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (2), tutto il residuo del Fondo per il culto sarà repartito per diocesi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 28, 3°, 4° e 5° alinea, della detta legge 7 luglio 1866.

Art. 27.

La quota spettante a ciascuna diocesi sarà consegnata alle congregazioni diocesane con tutti i diritti ed obblighi correlativi, compresi quelli che gravitano sul patrimonio dell'amministrazione del Fondo per il culto in virtù degli alinea 3, 4 e 5 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 (3), e sotto le temporanee eccezioni e riserve di cui negli articoli 31 e 33 della presente legge.

Art. 28.

Le congregazioni diocesane sono composte del vescovo o del vicario capitolare come presidente, di due canonici eletti dal capitolo, e di sei laici nominati dalle congregazioni parrocchiali.

(1) « A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. »

(2) « Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura di anime, la rendita iscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime, assegnati al Fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel n° 4 dell'articolo 28 (3) della legge del 7 luglio 1866. »

(3) « Saranno pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

« 3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

« 4° Un supplemento di assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati nella media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto;

« 5° I pesi che le diverse leggi del regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non sieno il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati. »

Le congregazioni parrocchiali sono composte del parroco, o di chi ne fa le veci, e di due laici eletti a maggioranza dai capi di famiglia cattolici domiciliati da sei mesi nella parrocchia.

Le congregazioni si rinnovano per metà ogni tre anni.

Le norme colle quali si procederà nelle elezioni delle congregazioni parrocchiali e diocesane saranno determinate con regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

In quelle diocesi nelle quali le congregazioni diocesane non si potessero costituire in conformità delle precedenti disposizioni esse saranno nominate con decreto reale.

Art. 29.

Le congregazioni diocesane dovranno, ogni anno, formare il loro bilancio preventivo e consuntivo, e sottoporlo all'approvazione del Governo.

Art. 30.

Una Giunta nominata dal Governo, sotto la vigilanza della Commissione parlamentare, di che all'articolo 26 della legge 7 luglio 1866 (4), sarà incaricata della liquidazione e del riparto a favore delle congregazioni diocesane dei diritti ed obblighi dei regi Economati, dei benefizi amministrati dai medesimi, e del residuo del Fondo per il culto, salvo le disposizioni del successivo articolo 32.

Tale riparto dovrà essere sancito con decreto reale.

Art. 31.

Sino a che il residuo del Fondo per il culto non sarà stato consegnato alle congregazioni diocesane nel modo e nella misura di che all'articolo 33 di questa legge, e non saranno state attuate le disposizioni del primo, secondo e terzo alinea dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (5) e dell'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (6), l'amministrazione di tutte le rendite del Fondo per il culto e dei

(4) « Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il Fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento. »

(5) « V. il primo alinea nella nota (1). Alinea secondo e terzo: « Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che, estinguendosi le pensioni e pagato il debito che il Fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del Fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. »

« Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni. »

(6) V. la nota (2).

beni non disponibili tenuti finora dal medesimo, resterà presso il demanio.

Il demanio continuerà a pagare direttamente le pensioni monastiche, gli assegni e gli altri oneri nel modo finora praticato dall'amministrazione del Fondo per il culto, salvo sempre il disposto dell'articolo 32 della presente legge, e preleverà il 5 per cento per spese di amministrazione.

Art. 32.

Con legge speciale sarà provveduto a quanto concerne i patrimoni particolari dei regi Economati e la quota di concorso.

Art. 33.

La devoluzione della quota attribuita ai comuni coll'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (7), con tutti gli obblighi e pesi annessi, sarà fatta immediatamente a favore dei comuni medesimi.

La quota del quarto, dovuta ai comuni in virtù del primo alinea dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (8), sarà consegnata successivamente a misura che si verificherà un avanzo sul patrimonio delle case religiose colpito dal primo alinea del detto articolo: ferme rimanendo le disposizioni di cui nel terzo alinea del già ricordato articolo 35 (9).

Nell'effettuare la devoluzione di cui nel primo e nel secondo alinea del presente articolo, è fatta facoltà al demanio di assegnare in censi, canoni, livelli ed altre annualità, esistenti nel perimetro del comune verso cui si esegue la devoluzione, tutta o parte della quota spettante ai comuni giusta i predetti alinea.

I detti censi, canoni, livelli debbono formare parte del residuo successivamente ripartibile alle congregazioni diocesane.

Art. 34.

A misura che il residuo del Fondo per il culto si renderà libero e disponibile per la cessazione delle pensioni e degli assegni, esso verrà distribuito a norma dell'articolo 26, salvo ai comuni la devoluzione del quarto, di che all'articolo precedente.

(7) V. la nota (2).

(8) V. la nota (1).

(9) V. la nota (3).

Art. 35.

Con regolamento approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinate le istruzioni e le norme per l'attuazione della presente legge.

TITOLO III.

Art. 36.

L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, come le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del titolo precedente relative alla Chiesa cattolica, avranno effetto per tutte le Comunioni religiose.

Art. 37.

Ogni disposizione di legge od altra qualunque che sia contraria alla presente legge è abrogata.

Peruzzi — Minghetti — Accolla — Galeotti — C. Boncompagni — Rudini — Ricasoli — Berti Domenico — Bianchi Celestino — Mari — De Filippo — Tittoni — Cagnola Carlo — Mazzagalli — Bastogi — Lanza di Trabia — D'Amico — Calciati — Mattei — Gaola-Antinori — Scotti — De Luca Giuseppe — Fossombroni — Checchetelli — Lioy — Minucci — Bianchi Alessandro — Maranca Antinori — Busi — Garzoni — Murgia — Torielli — Sidoli — Corsini — Fogazzaro — Berti Lodovico — Bembo — Barracco — Cadorna — Tenani — Marzi — Moscardini — Amore — Dentice — Briganti-Bellini — La Marmora — Massari — Carutti — Verga — Santa Maria — Bosio — De Martino — Rasponi Achille — Lawley — De Nobili — Menichetti — Augusto Ruspoli — Puccioni — Morelli Donato — Cavalletto — Marchetti — Martelli-Bolognini — Nobili — Ronchey — Busacca — Spina — Fiorentino — Zauli-Naldi — Pancrazi — Bonfadini — Fenzi — Vallerani — Morosoli — Bosi — De Dominicis — Interlandi-Landolina — Acquaviva — Fabricotti — Sebastiani — Salvagnoli — Perez.